

TRIBUNALE DI ROMA

Comparsa di risposta

PER

il Dr. Riccardo Bauer, residente in Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Ugo Battaglia, prof. Paolo Greco e Dante Livio Biauco

CONTRO

i Sigg. Stefano Lidomiei, residente in Roma, ed altri, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Castellano, prof. Mario Palladini, M. Mario Giulia, Giuseppe Munda e Salvatore Schifone.

In risposta alla citazione 15 marzo 1949 dei sigg. Lidomiei e litisconsorti, in Fnea di stretto diritto, e deliberatamente tralasciando, almeno per ora, qualsiasi considerazione di carattere morale e politico, si osserva quanto segue:

1) La domanda degli attori è improponibile.

E' infatti indubitabile che i partigiani debbono considerarsi come facienti parte delle forze armate dello Stato italiano, o almeno devono essere alle medesime assimilate, a tutti gli effetti che qui interessano. In tal senso, è ormai formato un concorde indirizzo dottrinale e giurisprudenziale: Cass. 11 ag. 1947, in *Foro it.* 1947, II, 169; Pret. Fossano 23 gen. 1947, in *Giur. it.* 1947, II, 74; Cass. 20 marzo 1947, in *Arch. pen.* 1947, 422;

Pret. Vercelli 12 giugno 1946, in *Giur. It.* 195; Trib. Cuneo 19 febr. 1947, in *Foro pad.* 1947, I, 502; Trib. Torino 11 luglio 1947, in *Foro It.* 1948, I, 44; App. Bologna 29 marzo 1947, in *Mon. trib.* 1947, 305; App. Torino 5 genn. 1948, in *Foro it.* 1948, I, 321; Trib. Bologna 20 nov. 1947, in *Temi*, 1947, 283; App. Torino 3 febb. 1948, in *Foro pad.*, 1948, I, 340; Trib. Pinerolo 31 genn. 1949, in *Foro pad.*, 1949, I, 281; Trib. Milano 13 ag. 1947, in *Giur. It.* 1947, I, 2, 382; Greco, in *Foro It.*, 1948, I, 44; De Nova, in *Temi*, 1948, 283; Sandulli, in *Foro it.*, 1947 I, 1016; Galante Garrone, in *Foro pad.* 1947, I, 524; Peretti Griva, in *Giur. it.*, 1947, II, 74; Migliazza, in *Mon trib.*, 1947, 305; Bianco, in *Foro it.*, 1947, II, 98 e 1948, I, 322, nonché *Foro pad.* 1948, I, 24.

Ancora da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito detto principio, decidendo, con sentenza 5 novembre 1948, in *Arc. pen.* 1949, II, 133, che « l'aiuto al nemico, concretatosi in offese (nella specie, sevizie, uccisioni od altro) contro partigiani, integra gli estremi del reato di *collaborazionismo militare*, e non già quello di *collaborazionismo politico*, poichè esso agevolava le operazioni belliche del nemico, sopprimendo *gli elementi armati del movimento di resistenza nazionale, cui il governo dell'epoca riconosceva la veste di militari regolari* ».

È naturalmente il principio vale per tutte le forze partigiane, comandi e formazioni operanti, e così anche per i G.A.P., di cui è espressa menzione nell'art. 7 D.L.L. 21 ag. 1945, n. 518, dove, al n. 3, lett. b), si parla di « coloro che a sud della linea gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o *gappista*, regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.L.N., ecc. ».

Da questa premessa, discende una ovvia conseguenza: vale

a dire, che i convenuti devono essere considerati, anche per quanto attiene all'azione di Via Rasella, come *organi dello Stato italiano* (quali infatti sono dichiarati pure nella sentenza Kappler, dagli autori invocata). E da qui, una ulteriore, egualmente ovvia conseguenza: ossia, che non può esserci sindacato giudiziario sul merito di quella azione, per il fondamentale principio della insindacabilità degli atti della pubblica amministrazione, e segnatamente di quelli dell'amministrazione *militare*, dove il potere *discrezionale* dell'organo trova la sua espressione più accentuata e praticamente *illimitata*.

2) Nè può avere importanza in questa causa la pretesa illegittimità, alla stregua del diritto bellico *internazionale*, dell'azione di Via Rasella: illegittimità che si trova dichiarata nella sentenza Kappler.

A parte che detta sentenza non forma giudicato opponibile ai convenuti, e a parte tante altre considerazioni che si potrebbero fare, basta un rilievo solo, ed è decisivo: vale a dire, che la pretesa illegittimità sul piano internazionale non implica punto che l'azione debba esser valutata e trattata come illecita *nell'ordinamento interno*.

I due ordinamenti, l'interno e l'internazionale, sono distinti: e diverse sono pertanto le conseguenze che un medesimo atto può produrre, e diverse le valutazioni che se ne devono fare, a seconda che si tratti dell'una o dell'altra sfera giuridica.

L'azione di Via Rasella poteva benissimo, *in ipotesi*, esser un atto illegittimo dal punto di vista del diritto internazionale, e quindi giustificare la rappresaglia dello Stato tedesco occupante (il che peraltro è negato da autorevole dottrine efr. la nota Capotorti alla sentenza Kappler, in *Rass. dir. pubbl.* 1949, II, 170): ma non per questo l'azione stessa diventava un atto illici-

lo per il diritto interno italiano, produttivo di un obbligo di risarcimento dei danni a norma dell'art. 2043 c.c.; — non per questo quell'azione cessava di essere un'azione di guerra, compiuta da forze combattenti italiane, da organi dello Stato italiano, e coperta quindi da tutte le prerogative sovrane dell'autorità amministrativa in genere, e militare in specie: fra cui, in prima linea, l'insussumibilità del sindacato giudiziario.

Prendere di addossare una responsabilità civile, riportandoli nella condizione di comuni autori di atti lesivi ex art. 2043 c.c., e quindi personalmente responsabili verso i privati, a tutti i militari combattenti che non si siano uniformati rigorosamente a questa o quella regola del diritto bellico internazionale, è già per sé assurdo. Ma sostenere la medesima pretesa quando le asserite violazioni del diritto internazionale sono nè più nè meno che quelle varie, ma essenzialmente non dissimili operazioni, di cui consta la lotta di liberazione nazionale, la guerra partigiana, che lo Stato italiano ha incoraggiato, sostenuto e riconosciuto come propria — e così, in definitiva, trascinare in giudizio come civilmente responsabili quegli stessi combattenti che lo Stato italiano riconosce e onora come suoi soldati, e prospettare come atti illeciti quelle operazioni che lo Stato italiano riconosce e copre come azioni di guerra, è tale enormità giuridica, da non meritare particolare confutazione.

Ad eliminare anche il più lontano dubbio in proposito, basterebbe il testo del D.L.L. 12 aprile 1945, n. 194, secondo cui « sono considerate azioni di guerra, e pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni e ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo della occupazione nemica ». E' fuori discussione che l'azione di Via Rasella rientra nell'ambito di questa norma: il che significa ovviamente che

RB

dev'essere giudicata e trattata come un'azione di guerra dello Stato italiano, con tutte le conseguenze che tale qualifica comporta, una fra le quali (*ma non la sola*) è la non punibilità (non amnistia, come falsamente dicono gli attori!) di chi la compì.

Quindi, concludendo su questo punto, è certo che l'azione di Via Resella era e rimane una operazione bellica dello stato italiano e non conta minimamente quella che può esserne la valutazione dal punto di vista del diritto internazionale.

3) E nemmeno potrebbe invocarsi contro i convenati il preteso ordine di non compiere in Roma, per una specie di arcano privilegio, nessuna di quelle azioni di guerra che quotidianamente, con tanto coraggio e tanto sacrificio (anche delle popolazioni civili), venivano compiute in tutto il resto dell'Italia occupata dai tedeschi: ordine che sarebbe stato dato, secondo l'assunto avversario, dal gen. Armellini e dal gen. Bencivenga.

Molto vi sarebbe da dire a questo riguardo, a cominciare dalla *effettività* dei poteri di certi comandanti, che per aver piazzato la loro sede o rifugio in edifici extraterritoriali, e per la particolare forma di vita che eran costretti a condurre non eran forse nelle condizioni migliori per esercitare un *effettivo* potere di comando, con quella pienezza, immediatezza ed efficienza che, tanto più date le singolari modalità ed esigenze della lotta, sarebbero state assolutamente necessarie.

Qui potranno bastare, tuttavia, pochi rilievi.

In primo luogo dovrebbe essere dimostrato, e non è, che i due suddetti generali avessero avuto realmente una investitura dal governo del Sud, e in quali termini.

In secondo luogo, poi, dovrebbe essere dimostrato, e non è, che il famoso ordine fosse stato impartito anche alla Giunta militare, e alle formazioni da questa dipendenti: e non soltanto (come forse è più probabile) a chi di ordini siffatti non aveva

alcun bisogno, per essere già in anticipo convinto che non bisognava agire, dovendo il compito dei patrioti di Roma (a differenza delle migliaia e migliaia di patrioti extra moenia, in tutta l'Italia occupata) ridursi all'augurio e all'attesa trepidante dell'arrivo degli alleati!

Ma soprattutto (*e decisamente*) non si può nemmeno far questione di inosservanza di ordine, per il semplicissimo motivo che i poteri di comando dei due generali, quand'anche esistenti ed effettivamente esercitati, non toccavano minimamente la Giunta militare, che non era affatto alle loro dipendenze.

Tutta la domanda degli attori, invero, è impostata su un falso presupposto: ed è facilissimo chiarire l'equivoco.

Gli stessi attori riconoscono infatti che « la rappresentanza politica del governo legittimo era stata assunta dal C.L.N., presieduto da S.E. Ivanoe Bonomi ». Si tratta, com'è noto, del C.L.N. (Comitato centrale di liberazione nazionale), il quale in buona sostanza era per l'Italia quello che per il nord fu il C.L.N. A.I. (Comitato di liberazione nazionale dell'Alta Italia): vale a dire, un *legittimo organo di governo*, preposto, nell'Italia occupata dai tedeschi e fascisti, alla condotta della guerra di liberazione (cfr. da ultimo, in argomento, Cass. 17 giugno 1948, in *Foro it.* 1948, I, 1041).

Orbene, la Giunta militare non era altro che una *creazione e specificazione* dello stesso C.C.L.N.: era cioè un organo da questo creato, per organizzare e dirigere la lotta sul terreno militare. Qualcosa, per intendersi, che era insieme *ministero della guerra e comando supremo*.

Ciò risulta da apposito comunicato del C.C.L.N., pubblicato sulla stampa clandestina del tempo (cfr. la prodotta fotocopia della *Italia libera*, n. 16 del 27 gennaio 1944): « Il comitato centrale di liberazione nazionale, per assicurare il massimo im-

187

pulso alla lotta contro il nazismo, ha unificato, *mediante una Giunta militare ESPRESSA DAL SUO SENO* tutte le bande ed i gruppi di azione che combattono per la redenzione del Paese. Con detta Giunta *cooperano* i quadri dell'Esercito nazionale che in territorio di occupazione si sono sottratti all'asservimento tedesco ».

E difatti la stessa Giunta militare, appena creata, indirizzava ai combattenti il seguente proclama (cfr. la stessa fotocopia): « Volontari della libertà, siamo fieri di potervi salutare ufficialmente con questo nome, oggi che le vostre forze sono state riunite in un organismo più compatto, i vostri sforzi coordinati da una direzione unitaria. Ma *volontari della libertà* voi siete stati fin dal primo giorno, ovunque un nucleo di armati rifiutò di sottomettersi al servizio dello straniero e del fascista, e preferì alla umiliazione della servitù la dura vita di banda, la lotta ed il pericolo.

« Noi non facciamo che riconoscere, noi cerchiamo di aiutare e di potenziare le vostre iniziative, la vostra indomabile volontà di essere italiani e uomini liberi.

« Con fierezza e con ammirazione ricordiamo gli atti di valore da voi compiuti, gli scontri sanguinosi con le soverchianti forze nemiche, le operazioni ardite di nuclei infaticabili. Ricordiamo sopra tutto i caduti in combattimento e sotto il piombo dei sicari: a questi nuovi martiri della patria ci inchiniamo commossi.

« Ricordiamoli e continuiamo in nome della loro lotta, per onorarli e vendicarli.

« In fraternità d'armi con tutti coloro che su tutti i fronti perseguono il nostro fine comune, non diamo tregua al nemico; colpiamoli negli uomini, nelle case, nelle vie di comunicazione, in tutti i gangli vitali; giornalmente esso sente il peso ed il peri-

colo della nostra minaccia. Non deporremo le armi e continueremo la battaglia a fianco degli eserciti della libertà fino a quando tutta l'Italia sia liberata, il nazismo e il fascismo debellati.

« Noi vi daremo tutto l'aiuto possibile e condivideremo con voi, fermi al nostro posto, compiti e pericoli: insieme realizzeremo immancabilmente il nostro ideale di indipendenza e di libertà.

« Roma, li 18 gennaio 1944.

« *La Giunta militare del Comitato di Liberazione nazionale.* »

Posto dunque che la Giunta militare faceva capo al C.C.L.N., di cui era espressione di organo, è chiaro che nè essa, nè le formazioni da lei dipendenti, erano tenute a stare agli ordini del gen. Armellini o gen. Bencivenga, i quali non avevano alcun potere di supremazia gerarchica sulle forze inquadrato nel C.C.L.N.; e al massimo, nella migliore delle ipotesi, potevano essere a capo di organizzazioni autonome, essenzialmente di ufficiali dell'esercito, quali ve ne furono anche in altre regioni dell'Italia occupata (p. es. in Piemonte vi fu il gen. Operti, che, cingolato dal C.L.N., mise in piedi, coi milioni della IV Armata, una organizzazione clandestina di ufficiali, ma che nessuno mai ritenne legittimato a dare ordini ai comandi o alle formazioni del C.L.N., costituenti il nerbo dell'esercito partigiano).

Su tal punto, anche la sentenza Kappler è esplicita: « Ma questa organizzazione (del gen. Armellini), la quale, in linea di massima, raccoglieva militari già in servizio all'8 settembre 1943, era una delle varie organizzazioni che operavano nel territorio occupato, e non era inquadrata nella Giunta militare. Tra questo ente e quell'organizzazione sussistevano ottime relazioni; molto spesso aveva luogo uno scambio di idee, ma NON

passava un rapporto organico di preminenza o di subordinazione ».

Del resto, lo stesso gen. Armellini, nella sua deposizione al processo Kappler (parzialmente riportata nella citazione), come pure altri testimoni, hanno parlato esplicitamente di « collegamenti » tenuti prima dell'eroico col. Montezemolo, e poi dal col. Oddone, fra la Giunta militare e il c.d. Fronte militare clandestino; ed è evidente che un collegamento quando, come nella specie, avviene addirittura ai vertici ad opera di ufficiali superiori e generali, presuppone una distinzione e autonomia di organizzazioni, ed implica una coordinazione, che naturalmente esclude la subordinazione.

E tant'è vero che il gen. Armellini e il gen. Bencivenga non avevano alcuna autorità rispetto alla Giunta militare, che mentre essi (a quanto asseriscono) disapprovavano l'azione di Via Rasella, in cui ravvisarono l'inosservanza di un loro « ordine » (chissà come o quando e a chi in partito!), il C.C.L.N., invece, la riconobbe e fece propria, proclamandola una legittima operazione bellica. Ciò risulta fra l'altro dall'appello lanciato alla popolazione a seguito dell'eccidio delle Fosse Ardeatine (cfr. fotocopia prodotta): « Italiani e Italiane, un delitto senza nome è stato commesso nella vostra capitale. Sotto il pretesto di rapresaglia per UN ATTO DI GUERRA DI PATRIOTI ITALIANI, in cui esso aveva perso 32 dei suoi S.S., il nemico ha massacrato 320 innocenti, ecc. ».

Orbene, se il C.C.L.N. considerò e dichiarò formalmente l'azione di Via Rasella « un atto di guerra di patrioti italiani », e se, come ammettono gli stessi attori, al C.C.L.N., spettava « la rappresentanza politica del governo legittimo », il riconoscimento della legittimità dell'azione risale, dal C.C.L.N., al governo

legittimo, e altro non occorre per tagliar corto alle discussioni impiantate nella citazione.

4) Ma si può andare più in là: e dire che l'azione di Via Rasella è pienamente conforme alle istruzioni impartite addirittura dal maresciallo Badoglio, allora capo del governo del Sud.

Si legga infatti il suo radioproclama del 15 settembre 1943 (riportato nel volume di Degli Espinosa, *Il segno del Sud*, Roma, Migliarisi, 1946, p. 56 in nota, e prodotto in causa in fotocopia), e vi si troveranno frasi come queste: «...L'Italia è diventata così un campo di battaglia, ma non come pensavano i germanici, perchè oramai, a fianco degli anglo-americani, ci sono anche gli italiani, c'è il fior fiore delle popolazioni d'Italia... perciò una è la consegna per tutti, uno il comandamento: fuori i tedeschi!.. E' quindi nostro stretto dovere di combattere a fianco degli anglo-americani, contro i tedeschi e i pochi insensati italiani non più degni di questo nome che si sono messi ai loro ordini; e di combatterli con qualsiasi mezzo, IN OGNI LUOGO e in qualsiasi momento si presentino... Bisogna reagire virilmente, ferocissimamente, spietatamente, contro ogni tentativo di sopraffazione. Ricordatevi che dovete vedere in ogni tedesco un nemico e, SEMPRE E DOVUNQUE, dovete trattarlo senza complimenti come tale... Ricordatevi che, contro reparti più consistenti, resta alle nostre truppe e alle nostre comunicazioni l'arma TER-RIBILE della guerriglia. Darsi alla macchia, tagliare le comunicazioni, far saltare le comunicazioni e i depositi, GETTARSI ADDOSSO ai mezzi e agli uomini isolati ecc. ».

La parola d'ordine dello stesso maresciallo Badoglio, dunque era questa: attaccare, gettarsi addosso ai tedeschi, in ogni luogo ed in qualsiasi momento, sempre e dovunque, e attaccarlo con ogni mezzo, spietatamente e senza fare complimenti. E

nel quadro tracciato da simile parola d'ordine rientra evidentemente, in modo perfetto, anche l'azione di Via Rasella: tanto più quando si consideri che Roma, nel marzo 1944, con lo sbarco alleato ad Anzio, era diventata retrovia di fronte, e quindi il d' disturbo delle forze militari tedesche di stanza o transitanti nella città, aveva una importanza militare di primissimo ordine.

5) Le considerazioni sopra svolte sono risolutive, sicchè appare superfluo dimostrare l'assoluta inconsistenza (per non dir peggio!) delle varie tesi avversarie, con cui si pretende fondare la responsabilità dei convenuti su regole di diritto comune, penale o civile (art. 422 cod. pen., che punisce la strage; art. 589 c.p., che punisce l'omicidio colposo!; art. 2043 c.c., che impone di comportarsi con prudenza!). Diciamo anzi che riterremmo poco consoni alla stessa serietà dei dibattiti giudiziari, e troppo ripugnante alla comune coscienza giuridica, soffermarsi a discutere simili tesi, che possono interessare tutt'al più come curiosità forensi!

Vogliamo però rilevare che, a sbarrare la strada varrebbe sempre come *motivo di merito* quel medesimo decreto n. 194 del 1945 già invocato come *ragione d'insindacabilità* in sede giudiziaria. Ed infatti è chiaro che detto decreto sancisce in buona sostanza la legittimità di tutte le azioni compiute contro i tedeschi *a scopo patriottico*: quale appunto fu, incontrovertibilmente, l'azione di Via Rasella.

E ad ogni modo, nella peggiore, estrema ipotesi, a convincere della inaccoglibilità della domanda c'è un argomento insuperabile anche sul terreno di diritto comune ossia la mancanza del nesso di causalità.

Argomento tanto insuperabile, che gli stessi attori, nella ci-

tazione, se ne sono preoccupati, cercando — ma inutilmente — di metter le mani avanti.

Dato e non concesso, invero, che l'azione di Via Rasella costituisca un atto illecito, e che tale illiceità possa essere indagata e dichiarata dal giudice ordinario, mancherebbe sempre, evidentemente, fra essa e la strage compiuta dai tedeschi il necessario rapporto causale: in quanto fra i due termini si è inserito il fatto d'un terzo, cioè del comando germanico, che da solo si pone come causa dell'evento.

È già stato giudicato, con la sentenza Kappler, che la rappresaglia fu illegittima: ed alle ragioni addotte in detta sentenza altra, più radicale e sostanziale, se ne potrebbe aggiungere: che, cioè, la rappresaglia, anche là dove è ammessa, incontra un limite invalicabile, costituito dal necessario rispetto delle regole dell'umanità, per cui *in nessun caso* essa può consistere nell'uccisione di innocenti prigionieri (cfr. Ballardone Pallieri, *La guerra*, Padova, Cedam, 1935, p. 377).

Comunque, costituendo la rappresaglia in questione un gravissimo illecito, tanto basta ad escludere un nesso causale, giuridicamente rilevante, fra l'azione partigiana e l'eccidio nazista. Tra l'altro, è stata rilevata quantomeno una « sproporzione enorme in relazione al numero delle vittime »: il che vuol dire che, nella ipotesi più benevola per Kappler e compagni, ci fu una *eccedenza* di massacrati, rispetto al numero... legale.

Ora, è certo che in nessun caso i convenuti potrebbero rispondere della morte di quanti furono uccisi *in più*. E poiché non si può stabilire se i congiunti degli attori appartengano o meno a questo tragico soprannumero, prospettato dalla stessa sentenza Kappler, riesce anche impossibile affermare a carico dei convenuti l'esistenza del nesso di causalità.

Ma non vogliamo ulteriormente insistere su questo punto o su altri consimili, di stretto diritto privato: perchè pensiamo che ben altro, e ben più importanti, in tutti i sensi, sono le ragioni che imperiosamente esigono il rigetto delle pretese avversarie.

Sono le ragioni che abbiamo più diffusamente illustrato in precedenza: e il cui valore giuridico, oltrechè ideale, certamente non può sfuggire ai giudici di questa singolarissima causa.

P. Q. M.

SI CONCLUDE

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale:

Dichiarare improponibile, e comunque respingere la domanda degli attori.

Con la vittoria nelle spese ed onorari di lite, da devolvere all'Associazione famiglie martiri delle Fosse Ardeatine.

Roma, Maggio 1949.

Avv. Ugo Battaglia

Avv. Prof. P. Greco

Avv. D. L. Bianco, est.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE PRIMA

PER

i Sig. On. Amendola Giorgio, On. Pertini Sandro, Dr. Bauer
Riccardo, Dr. Calamandrei Franco, Dr. Bentivengna Ro-
sario, Dr. Salinari Carlo e Signora Capponi Carla, rappre-
sentati e difesi dagli Avvocati Giulio Burali d'Arezzo,
Sinibaldo Tino, On. Fausto Gullo, Domenico Rizzo, Achille
e Ugo Battaglia, Dante Livio Bianco, Federico Comandini,
Prof. Arturo Carlo Jemolo, Saverio Castellett, Alberto
Scarnati e Prof. Paolo Greco

convenuti

CONTRO

Lidomici Stefano, Sansolini Ercole ed altri, con l'Avvocato
Salvatore Schifone ed altri

attori

Memoria per il Sig. G. I. De Rosa

E' pacifico che il Giudice non ammette prove prima di averne saggiato la rilevanza per la causa; e che questo saggio della rilevanza va fatto tenendo presenti le tesi *hinc inde* delle parti. Se una delle tesi si presenti assorbente e tale da consentire il suo accoglimento senza ulteriore istruttoria, pare debba farsi luogo ad una remissione al Collegio, per vagliare se la tesi stessa meriti o meno accoglimento; e che solo ove sia deciso che no, debba passarsi ad esaminare la concludenza delle prove.

Nella fattispecie, le tesi fatte valere con la comparsa di risposta dai patrocinii dei convenuti sono state:

tutti i partigiani debbono considerarsi come organi dello Stato italiano; i generali Armellini e Bencivenga non avevano alcun potere di supremazia gerarchica sulle totalità delle forze inquadrato nel C.C.L.N.; essi, nella migliore delle ipotesi, potevano essere a capo di organizzazioni autonome, essenzialmente di ufficiali dell'esercito;

la pretesa illegittimità alla stregua del diritto internazionale dell'azione di Via Rasella, non avrebbe che vedere con una illegittimità di diritto interno.

Queste tesi sembra che possano essere portate senz'altro all'esame del Collegio, non potendo nulla su di esse le prove avversariamente chieste.

Non certo quelle di cui ai capi 4-5-6 che, a parte ogni protesta sulla loro veridicità, tenderebbero solo a far dare giudizi morali su alcuni dei convenuti; non quella di cui al capo 8 che è connessa con la confusione tra illecito della legge di guerra internazionale ed illecito del diritto interno, e che pare tendere

a dimostrare che la repressione restò nei limiti del lecito quale scolpito dal diritto internazionale; ma neppure sono rilevanti le tesi di cui ai capi 1-3-7 e 9.

Infatti i capi 1-3 e 7 mirano a dimostrare situazioni di diritto ed atti amministrativi: ma tali situazioni ed atti non possono mai venire provati mediante prove per interrogatorio e per testi, bensì soltanto documentalmente, e per quanto è situazioni di diritto, mediante atti aventi natura e valore legislativo.

Anche capi di governo, ministri, parlamentari, non possono, e in carica ed usciti dalla carica, creare con le loro affermazioni, siano pur esse risposte date in sede d'interrogatorio, situazioni di diritto che non risultino da testi di legge.

Si potrà avversariamente obiettare che *ex facto oritur ius*, e che qui la prova è di fatti storici dai quali sarebbe sorta la situazione di diritto alla cui stregua andrebbe decisa la causa; e non si mancherà di ricordare la peculiarità del momento, che rendeva possibile il generarsi di situazioni giuridiche da disposizioni verbali, non pubblicate mai, né allora né poi, e da doversi provare alla stregua di qualsiasi altro fatto. Senonché è chiaro che enunciata la tesi: — alla stregua della legislazione formatasi durante e particolarmente dopo il periodo della guerra tutti i partigiani, e non soltanto quelli che facessero parte di formazioni comandate da ufficiali effettivi e direttamente collegate col governo di Brindisi e di Salerno, hanno assunto veste di organi dello Stato italiano — bisogna discutere tale tesi, e fino a che non la si sia respinta, è del tutto inutile cercar di dimostrare che l'azione di Via Rasella non fu conforme alle direttive date da quegli ufficiali effettivi che avrebbero impersonato il governo Badoglio.

Ed indipendentemente da ciò, sorge la questione di sapere

se e come i cittadini di un Paese invaso possano conoscere le direttive e gli ordini del governo legittimo: questione che va pure posta in questi termini: *a)* se ogni azione di resistenza contro le truppe dell'esercito invasore effettuata dai cittadini del Paese invaso sia illegittima fino a che non sia autorizzata dal Governo legittimo, che sul quel territorio non ha, viceversa, impero; *b)* se pertanto condizione necessaria per poter esperire tali azioni sia il collegamento con detto Governo; *c)* se i cittadini che non fossero in tale collegamento, o che anche, ritenendo inadeguata l'attività di quel Governo (che non ha il possesso del territorio, che non emana in esso leggi) agissero per loro conto, compirebbero atti giuridicamente illeciti.

Quanto al capitolo 9 esso pare doppiamente irrilevante perchè il valore dell'attentato — fatto storico alla stregua di tanti altri attentati che la storia ricorda — era quello che era, indipendentemente dalle intenzioni dell'autore o degli autori; perchè è fuori della realtà e fuori della storia la distinzione tra azione bellica ed atti diretti a scuotere la popolazione di un Paese occupato, posto che quello « scuotere », altro non è che creare la premessa per l'insurrezione generale nel momento opportuno. Anche fuori dell'ipotesi di Paese occupato, del resto, la storia ricorda una serie di attentati — quelli mazziniani, lo stesso moto milanese del 6 febbraio 1853, che non aveva alcuna possibilità nè speranza di successo — volti soltanto a mantenere l'exasperazione e la combattività nella popolazione, e che mai furono considerati atti delittuosi allorchè trionfò la corrente d'idee nella quale essi si erano imperniati.

Comunque qui pure la questione di diritto — *a)* delle possibilità di distinguere tra azioni contro l'occupante in cui sia predominante il fine di nuocerli mediatamente, ponendolo in

stato di allarme e mantenendo eccitata la popolazione contro di lui; b) delle possibilità di valutare tali azioni secondo l'intenzione di chi le ha divise — ha il passo sopra ogni prova.

E non avremo altro da dire.

Se non fosse che, indipendentemente dalle tesi di diritto che sono state fatte presenti nella comparsa di risposta e di quelle che potranno esser fatte valere nelle ulteriori difese, siamo così chiaramente in un caso in cui si vuole fare il processo sul terreno del lecito e dell'illecito civile ad avvenimenti che soffrono di essere giudicato soltanto dinanzi al tribunale della storia (che è poi quello dell'opinione pubblica in quanto riesce ad esprimere la coscienza nazionale) che il giudice anche spontaneamente non potrebbe non porsi anzitutto questo quesito della possibilità o meno di giudicare.

Le azioni che in un Paese invaso, dove si è instaurato sotto la tutela dell'occupante un governo illegittimo, la popolazione che non si piega compie contro l'esercito, o se si vuole le autorità del Paese occupante — azioni come se ne sono compiute in tutte le guerre, azioni come quelle di franchi-tiratori di cui son piene le novelle ed i romanzi francesi sull'*année terrible*, opportune o non opportune per la causa della resistenza, sanguinose o meno sanguinose, seguite o meno da repressioni, incoraggiate o non incoraggiate dagli organi governativi — hanno nel diritto positivo un metro alla cui stregua possono essere valutate, possono integrare il delitto o la colpa aquiliana, dare luogo ad azioni di risarcimento?

Crediamo fermamente che no, ma siamo certi che questa è la prima fondamentale questione che deve risolvere il magistrato.

Pertanto, si insiste perchè il Sig. G. I. rimetta le parti al Collegio per la decisione delle questioni aventi carattere preliminare.

Roma 15 dicembre 1949.

Avv. GIULIO BURALI d'AREZZO

anche per i colleghi del Collegio di Difesa Sigg. Avvocati **SINIBALDO TINO, On. FAUSTO GULLO, DOMENICO RIZZO, ACHILLE e UGO BATTAGLIA, DANTE LIVIO BIANCO, FEDERICO COMANDINI, SAVERIO CASTELLETT, ALBERTO SCARNATI, Prof. PAOLO GRECO e Prof. ARTURO CARLO JEMOLO,** estensore quest'ultimo della presente memoria.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE PRIMA

PER

i Sig. On. Amendola Giorgio, On. Pertini Sandro, Dr. Bauer, Riccardo, Dr. Calamandrei Franco, Dr. Bentivengna Rosario, Dr. Salinari Carlo e Signora Capponi Carla, rappresentati e difesi dagli Avvocati Giulio Burali d'Arezzo Sinibaldo Tino, On. Fausto Gullo, Domenico Rizzo, Achille e Ugo Battaglia, Dante Livio Bianco, Federico Comandini, Prof. Arturo Carlo Jemolo, Saverio Castellett, Alberto Scarnati e Prof. Paolo Greco

convenuti

CONTRO

Lidomici Stefano, Sansolini Ercole ed altri, con l'Avvocato Salvatore Schifone ed altri

attori

COMPARSA CONCLUSIONALE

Il movente politico della causa

Ci è avvenuto di dire nelle udienze istruttorie che questa causa ha un movente puramente politico, è un episodio di una campagna sistematica volta a svalutare ed abbassare nell'opinione pubblica la resistenza e la lotta antifascista ed antinazista del 1943-45.

Aggiungiamo che se non fosse in atto quella campagna, un processo come l'attuale sarebbe impensabile.

Nello studio della causa ci è accaduto di chiedere a colleghi dei Paesi che conobbero la resistenza, e così gli attentati e gli atti di sabotaggio contro i tedeschi, e così le rappresaglie su persone e cose — se ci fossero stati processi consimili all'attuale nei loro Stati, e quale ne fosse stato l'esito. E (per amore di esattezza teniamo ad aggiungere che non potemmo assumere informazioni in Norvegia per mancanza di corrispondenti ivi) la risposta che sempre ci fu data era che tali processi non solo non si erano avuti ma in Belgio come in Francia come in Olanda apparivano impensabili.

Quando accennammo all'aspetto ed al movente puramente politico dell'attuale causa, la difesa avversaria interpretò, a torto, le nostre parole quasi fossero offensive per lei o per i suoi assistiti.

Eppure questi hanno sempre protestato di non voler fare speculazione economica, qualcuno anzi ha chiesto una lira di danni perchè gli fu fatto presente che non si poteva agire civil-

mente non pretendendo un bene economico, ma anche alla lira avrebbe rinunciato. Nè può pensarsi ad un'azione con mire di speculazione economica allorchè i convenuti sono tutti notoriamente ed onoratamente poveri.,

Ora quando si fanno cause civili per ragioni non economiche, le si fa o per salvaguardare la propria buona fama o per ledere quella altrui. E poichè la buona fama degli attori non è mai stata in discussione, è chiaro che scopo dell'azione intrapresa non può essere che quello di ledere la fama dei convenuti, di ottenere attraverso la sentenza una sanzione d'indegnità morale ai loro danni.

Non scorgiamo perchè si dovrebbe lasciare nell'ombra questa finalità vera della causa.

Giudizi giuridici e giudizi storici

La difesa dei convenuti, pure facendo con questi atto di solidarietà morale, non ha alcuna preoccupazione analoga a quella che muove le domande attrici.

Essa pensa che i giudizi della morale e della storia sono cosa diversa da quelli della magistratura.

I componenti il collegio di difesa riservano per loro stessi la libertà di giudicare diversamente l'opportunità—chè solo sulla opportunità si può discutere — dell'attentato di via Rasella. Della opportunità di molte cose si discute nella storia e nella vita politica e l'ultima parola non potrà mai essere detta, perchè manca alla storia quel grande strumento delle scienze esatte che è l'esperimento. Forse che tra i vecchi combattenti della prima guerra mondiale non si discute ancora se le direttive di Luigi Cadorna — mantenere la combattività delle truppe con frequenti colpi di mano su capisaldi, non cedere un palmo di terreno per quanto difficile a difendere, ferrea disciplina con le

decimazioni, considerato tradimento e duramente represso ogni accenno a tregue tra trincee opposte—fossero salutari a mantenere lo spirito guerriero, ed evitare il pericolo di diserzione delle trincee, o non rappresentassero inutile sciupio di vite umane? Immaginiamo se non sarà lecito sostenere l'opportunità o non opportunità di attentati contro tedeschi occupanti, se pure fossero prevedibili repressioni!

Tuttavia qualche considerazione vogliamo farla, anche perchè quelli degli attori che sono congiunti di fucilati delle fosse Ardeatine, abbiamo il conforto di poter pensare che il sangue dei loro cari non fu versato inutilmente per l'Italia.

Gli attentati nella storia

Ferma la libertà di valutazione per tutto ciò ch'è attentato terroristico, destinato cioè non ad ottenere un immediato successo di crollo del nemico, ma a seminare strage nelle sue file ed a dargli il senso panico dell'insidia in agguato, ed al tempo stesso ad eccitare la combattività nelle forze della resistenza, è a ricordare com'essi non siano nè nuovi nella storia nè peculiari di determinati partiti politici. Dalla congiura delle polveri e dalle uccisioni di Enrico III ed Enrico VIII giù giù fino alla bomba di Felice Orsini l'attentato politico ha la sua non lieta storia come arma al servizio di tutte le idee.

Per restare al Risorgimento italiano, se molte delle imprese mazziniane, per non dire tutte, ebbero questo carattere d'impresе disperate volte ad essere anzitutto affermazioni di fede, ha schietta impronta d'impresa terroristica il moto di Milano del 6 febbraio 1853 ove periscono undici militari austriaci ed una settantina sono feriti. Ed attentato terroristico sono le mine con cui Monti e Tognetti il 22 ottobre 1867 fanno saltare parte della caserma Serristori in Roma. Attentato terroristico ancora quello

divisato da Oberdan e che, pur non potuto attuare, gli costò la vita.

Tutto questo vale la pena di ricordare, a mostrare che lo attentato non è l'arma di partiti di recente formazione, e soprattutto a rammentare che tutti noi e già i nostri padri ci siamo formati in un clima storico, in regimi politici, che non ebbero quest'orrore dell'attentato, che a Monti e Tognetti ed a Oberdan non lesinarono lapidi e busti.

Resistenza al nazifascismo, partigiani, attentati

Abbiamo detto di non voler dare giudizi storici, ma di credere però di poter dire quanto meno, con la più cauta delle enunciazioni, che è possibile che l'attentato di via Rasella abbia raggiunto il risultato di spaventare i tedeschi ed abbia pesato nella storia dei mesi di poi, evitando forse, aggiungiamo, una disperata difesa tedesca di Roma, sulla sponda a nord del Tevere.

Di fronte alla tesi che si profila chiaramente dai capi di prova avversari, si è tratti a porsi la domanda: — sarebbe stato opportuno (vedremo poi se ce ne fosse il dovere giuridico e persino la possibilità) lasciare ogni iniziativa ai militari di carriera, anche se in collegamento o proclamato collegamento con il Governo Badoglio?

Si può ammettere che questo avrebbe significato limitarsi alla resistenza puramente passiva, ridurre la cobelligeranza dell'Italia a quel piccolo corpo militare regolare che gli Alleati vollero esiguo quanto possibile, armato il meno possibile, ed al quale non consentirono che un paio di azioni militari, che il nostro sentimento nazionale poté cercare di valorizzare, ma che nella storia della guerra non ebbero alcuna importanza. Mentre la guerriglia partigiana ebbe un peso effettivo sulle sorti della guerra, in Italia immobilizzò grosse formazioni tedesche, tolse

al loro il senso della sicurezza, ne impacciò tutte le mosse, finì di porli in uno stato di nervosismo e di depressione che contribuì ad affrettare, sia pure soltanto di settimane, la fine delle ostilità tra noi.

Sta in fatto che anche uomini molto lontani dai partiti estremi, vecchi liberali, ponevano nel 1943-45 la loro fiducia nella azione volontaria, e non in quella dei regolari. Marcello Soleri alla fine del 1943 scriveva: «L'anno che nasce potrà forse nelle supreme e decisive fasi del conflitto mondiale se non restituire il suo prestigio ad un esercito che ha cessato di esistere, illuminare ancora della luce del sacrificio episodi ed ardimenti, che si colleghino più che alle tradizioni del nostro esercito regolare, ai fasti del volontarismo italiano e della epopea garibaldina» (*Memorie*, Torino, 1949, pag. 300).

Non sappiamo se bene o male intesa carità di patria ha portato ora a mettere un velo su molte cose, a cercar di ripristinare l'aureola del vecchio esercito regolare, a dimenticare quanto appaia atto a diminuirne il prestigio. Ma, per rendersi conto dello stato d'animo di coloro che operavano nel 1944 e della loro riluttanza di porsi agli ordini di colonnelli e generali, soprattutto quando questi consigliassero la sola resistenza passiva, occorre pur ricordare lo stato d'animo che si era creato in seguito allo scioglimento di quell'esercito in un sol giorno.

Alla fine del 1943 lo stesso Soleri, ch'era pur stato ministro della guerra, ch'era attacatissimo alle sue stellette d'ufficiale degli alpini e che non era certo un «rosso», scriveva queste dure parole: «è crollata quella reputazione militare che il nostro esercito, dopo le giornate sfortunate ma onorevoli di Custoza e di Adua, si era guadagnato nella guerra 1915-18 sul Piave e a Vittorio Veneto. I nostri comandi, in gran parte,

« hanno dimostrato di essere privi di quei fondamentali valori
 « morali e ideali che occorrono o rifulgono nelle grandi ore
 « della storia di ogni popolo, e che ne costituiscono il titolo
 « di nobiltà ». (pag. 300).

E per congedarci dal Soleri, un'ultima citazione delle sue
 memorie a ricordare i rapporti ideali tra un patriota uomo
 d'ordine, un generale, e l'azione partigiana. Scrive il Soleri
 che all'indomani dei fatti di Boves un generale Salvi, ch'egli
 del resto apprezza, e che ha anzi fatto poco prima nominare
 a sua richiesta, sotto il governo Badoglio, comandante militare
 di Cuneo, gli propone che, per evitare il ripetersi di simili
 fatti, « i notabili della città rivolgano un messaggio ai coman-
 « danti della bande per esortarli a evitare ogni atto di ostilità
 « contro i tedeschi, che ne avrebbero determinato le rappresaglie.
 « E nel messaggio si dovrebbero qualificare inutili quegli atti
 « perchè non coronati da alcuna possibilità di successo imme-
 « diato ». Così Soleri commenta l'iniziativa: « Il proposito era
 « certamente comprensibile dal suo punto di vista... Ma, da
 « parte mia, quella adesione avrebbe avuto una portata assai
 diversa »; e preferisce scomparire da Cuneo con la famiglia
 piuttosto che firmare un simile messaggio (pag. 282 sg.).

Ma ritorniamo a guardare ciò che abbia significato l'attentato di via Rasella per i tedeschi, e prendiamo altre autorevoli memorie; quelle di Dollman, buon giudice di psicologia tedesca ed italiana, per essere vissuto prima della guerra parecchi anni tra noi.

Appare da queste come militari di carriera non condividesse
 ro nel suo assolutissimo il comune giudizio che non ci sia più
 posto per le insurrezioni popolari nell'epoca dei carri armati,
 che se in massima sia più che vero che l'eroismo non può con-

tro la superiorità assoluta dei mezzi, quando si tratti di un esercito dislocato molto lontano dalle sue basi, senza possibilità di rifornimenti se non assai lenti, e soprattutto delle modeste forze di retrovia di un esercito già stanco che ha di fronte un nemico ben agguerrito, l'insurrezione popolare può aver ragione di esso. 8 settembre 1943: « anche senza l'ausilio di un attacco aereo anglosassone, nella notte dall'8 al 9 settembre il quartier generale di Frascati non sarebbe stato in grado di resistere ad un energico colpo di mano... Student... vide nero, terribilmente nero, per il caso in cui i romani fossero stati armati e Badoglio o il principe ereditario si fossero messi alla testa delle truppe »; alla mattina del 10 non « era cessato il timore di una sollevazione della cittadinanza romana » (E. Dolmann, *Roma nazista*, Milano, 1949, pag. 285 sg).

Momenti successivi, « nella fase culminante della battaglia di Montecassino ho vissuto al quartier generale di Kesselring ore nelle quali ritirata e sgombero della capitale dipesero da un filo. La situazione si ripeté inasprita il 20 gennaio del 1944, allorchè un'energica puntata delle teste delle colonne dei carri corazzati americani e una sollevazione popolare avrebbero permesso d'impadronirsi di Roma al massimo entro ventiquattr'ore... Lo sbarco ad Anzio ebbe luogo all'alba del 20 gennaio 1944, un giovedì. A Roma non si trovavano che il personale degli uffici di Maelzer, ottanta o cento uomini di Kappler, la truppa per i servizi di guardia e soldati affetti da malattie veneree internati in un ospedale a parte. Con questi ammalati, che bastavano sì e no a formare una compagnia, e con i suoi scritturali, Maelzer, rilevando insospettata bravura, organizzò la prima resistenza nella direzione di Ostia; ma che sarebbe avvenuto se i romani fossero insorti furibondi come

« nel 1870 Gambetta era riuscito a fare insorgere i parigini?...
 « Identica convinzione — di non poter resistere — regnava
 « nel pomeriggio, intorno al feldmaresciallo e non si dubitava che
 « i capi della resistenza si accingessero ad uscire finalmente dai
 « nascondigli ». (op. cit., pag. 267 sg.).

Ma sia l'8 settembre sia il 20 gennaio, contro le attese dei
 capi militari tedeschi, aveva avuto ragione lo scetticismo di Dol-
 mann intorno alle capacità insurrezionali dei romani; affiora
 nelle sue pagine il secolare disprezzo per il popolo di Roma, che
 ospiterebbe nelle sue mura gli eroismi altrui, come nel 1849,
 ma non si batterebbe. « La mia fede apparve fondata: Roma, per
 « la seconda volta nel momento propizio, non insorse contro
 « i tedeschi. La mia fede, e non avevo mancato di spiegarlo al
 « maresciallo, s'era rinvigorita leggendo sui muri di San Lorenzo
 « e Trastevere scritte che dicevano: *Non vogliamo nè tedeschi*
 « *nè americani, lasciateci piangere da soli!* Questa era Roma e
 « perciò non insorgeva » (op. cit., pag. 269).

Questo punto di vista — indifferenza tra tedeschi ed alleati
 e pertanto inerzia — che ancor oggi si sente largamente asserito,
 era quello destinato non diciamo a giovare all'Italia ed alla ra-
 pida fine della guerra, ma ad assicurare alla popolazione il mi-
 nimo di lutti e di danni? Il punto ci pare tutt'altro che incon-
 testabile.

Superata la prima crisi dello sbarco di Anzio, Mussolini
 mandò a Roma il prefetto Zerbino a fare presente: « Primo:
 « essere fermo e vivo desiderio del governo di Salò che Roma
 « non venisse evacuata senza combattere. Secondo: che il duce
 « in persona e più d'ogni altro attribuiva grande importanza ad
 « una difesa di Roma sino in fondo e astenendosi dall'usare ri-
 « guardi. Alle eventuali, anzi prevedibili, obiezioni basate sul

« il valore storico ed artistico della città, teneva ad opporre che « la guerra, se la si vuol vincere, non va fatta come una visita ad un museo; se però non si poteva farne a meno, acconsentiva a limitare i combattimenti alla zona lungo i ponti del Tevere » (op. cit., pg. 269 sg.).

Nessuno vuole sminuire il merito insigne avuto nella salvezza di Roma dal Pontefice. Ma chi ricorda l'accorato appello che in una domenica di marzo rivolgeva alla popolazione di Roma riunita in piazza San Pietro, ricorda pure come da quell'appello chiaramente emergesse che nessuna assicurazione il Pontefice aveva ancora ricevuto che non si sarebbe combattuto di casa in casa per Roma. Nè tali assicurazioni dovettero venir date neppure in appresso. « Ai primi di giugno, incominciando la XIV armata a indietreggiare, dal quartier generale del Führer fu confermato l'ordine di difendere la città finchè l'ultimo soldato tedesco non l'avesse lasciata, facendo quindi brillare le mine sotto i ponti del Tevere..... i giovani, e soprattutto i comandanti e gli ufficiali di prima linea, approvavano l'ordine del Führer. Questo ordine fu ribadito alla mezzanotte del 3 giugno..... le mine erano a posto da un pezzo » (op. cit., pag. 270 sg.).

Ora nessuna persona non prevenuta non può non pensare che nel salvare Roma abbia potuto, sia pure insieme con altre considerazioni e riguardi, la preoccupazione di una estrema rivolta della popolazione romana, ove qualcosa fosse stato effettuato contro la città; ma questa preoccupazione poteva sussistere in quanto c'era stato almeno quell'episodio di via Rasella a mostrare che sul popolo romano e sulla sua tranquillità non si poteva fare sicuro ed illimitato affidamento, che Roma non era in modo assoluto la città che « pensa e sente nel modo meno bellicoso immaginabile » (op. cit., pag. 257).

E' lecito scrivere che quello provocato dall'episodio non fu sangue sparso invano, che esso evitò nel giugno un numero di vittime maggiore.

L'epivoco fondamentale della difesa avversaria

L'abbiamo già chiarito nelle comparsa di risposta.

I legali avversari sono partiti dalla sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma 20 luglio - 9 ottobre 1948.

Sebbene palesemente qui siamo del tutto fuori della ipotesi dell'art. 28 c.p.p. posto che gli attuali convenuti non ebbero parte alcuna nel processo Kappler, tuttavia è bene, anche ad effetti morali, rievocare quella sentenza nel punto che ci interessa.

Essa suona: «Nel marzo 1944 il movimento partigiano aveva assunto proporzioni di largo rilievo ed una discreta organizzazione, ma non aveva ancor acquistata quella fisionomia atta ad attribuirgli la qualifica di legittimo organo belligerante. Ciò non è una particolarità del movimento partigiano italiano, ma è una nota di tutti i movimenti partigiani che nella recente guerra costituiscono una delle migliori manifestazioni dello spirito della resistenza delle popolazioni dei territori occupati. Le formazioni partigiane, in genere, sono sorte spontaneamente, hanno agito nei primi tempi per necessità nell'orbita della illegalità, fino ad assumere, come avvenne in prosieguo di tempo anche per il movimento partigiano italiano, una organizzazione capace di acquistare la qualifica di organo legittimo belligerante.....

In questa genesi è la nota peculiare di un movimento di massa; la quale, in difesa della sua libertà, si scuote si affratella e si organizza agendo, per necessità di cose, in un primo momento illegalmente in seguito legittimamente contro il nemico. Secondo il diritto internazionale (art. 1. della Convenzione dell'Aja del

1907) un atto di guerra materialmente legittimo può essere compiuto solo dagli eserciti regolari ovvero da corpi volontari, i quali ultimi rispondano a determinati requisiti, cioè abbiano alla loro testa una persona responsabile per i suoi subordinati, abbiano un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza e portino apertamente le armi. Ciò premesso si può senz'altro affermare che l'attentato di via Rasella, qualunque sia la sua materialità, è un atto illegittimo di guerra per essere stato compiuto da appartenenti ad un corpo di volontari il quale, nel marzo 1944, non rispondeva ad alcuno degli accennati requisiti.

Quindi una rappresaglia, purchè proporzionata, sarebbe stata legittima secondo la legge di guerra.

Nulla ad obiettare a tutto questo.

L'errore fondamentale consiste nel ritenere che illegittimità di una azione alla stregua della legge di guerra implichi illegittimità secondo il diritto interno (ed abbiamo riportato con una certa ampiezza il passo della sentenza del Tribunale Militare, per mostrare che un tale errore non è neppure passato per la mente di quel Tribunale).

Non occorre essere giuristi ma basta essere persona di media cultura, per avere presenti le diverse tavole di valori alla cui stregua considerare lecito ed illecito nei due ordinamenti, interno ed internazionale.

Il cittadino che non per spirito di lucro ma per amore verso il proprio Paese trovandosi all'estero fa pervenire agli organi del proprio Stato informazioni di carattere militare riservato sugli apprestamenti militari del Paese che lo ospita, commette reato per le leggi di questo e secondo i principi del diritto internazionale che considerano illecito lo spionaggio, ma non certamente per le leggi del suo Paese di appartenenza. Gli ufficiali dei vari Servizi

d'informazioni militari hanno sempre avuto (anche in tempi men feroci e più leggiadri: per qualche gustoso episodio sul come tali servizi si svolgevano al principio del secolo cfr. E. Rossi, *La vita di un ufficiale italiano sino alla guerra*, Milano, 1927) dei compiti che non possono certo rifiutarsi di espletare, ma che costituiscono illeciti e per la legge di altri Paesi e per la legge internazionale. E' legittimo che le sentinelle del campo di prigionieri di guerra sparino sul prigioniero che tenta di evadere, ma egli non manca con il tentativo di evasione in modo almeno alle leggi del proprio Paese. Fu conforme a norme accettate dal diritto internazionale e comuni a tutti i Paesi la condanna a morte di Cesare Battisti e di Nazario Sauro, perchè ogni Stato punisce di morte il suddito che in guerra porta le armi contro di esso; ma non è stata affatto contraria al diritto internazionale la glorificazione che ne ha fatto e continua a farne l'Italia, perchè quel diritto non impone punto agli Stati di cui quelli, stranieri secondo la legge dei confini, si sentirono spiritualmente cittadini e cui offrirono il braccio, di fare sua la condanna del diritto internazionale.

Le varie convenzioni dell'Aja, che si sono tradotte in diritto interno dei diversi Paesi attraverso le singole leggi di guerra, che ne sono sostanzialmente fedele traduzione, mirano a diminuire gli orrori della guerra, stabilendo convenzionalmente dei limiti ai poteri dei belligeranti, e così degli occupanti militari, e stabilendo quindi ciò ch'essi possano e non possano di fronte al nemico, soldato o non belligerante, quali comportamenti del nemico possano o non possano considerare illecito. Ma questo, e questo soltanto, è il loro compito.

Ogni Stato nel sottoscrivere tali convenzioni si è riservato, ove fosse un giorno nella posizione di occupante bellico, il di-

diritto di salvaguardare l'incolumità delle sue truppe applicando la legge marziale o repressioni sulla popolazione nel caso di attentati contro le truppe medesime. Ma con ciò non ha affatto inteso d'impegnare la sua autorità perchè in caso di occupazione del proprio territorio, la popolazione non cercasse di nuocere in ogni modo all'esercito occupante.

Quando la legge di guerra (alleg. A al r.d. 3 luglio 1938 n. 1415) stabilisce all'art. 29: *"Le persone non considerate legittimi belligeranti a norma dell'art. 25 e 27 che compiono atti di ostilità sono punite a termini della legge penale di guerra"* od all'art. 33: *"La spia, ancorchè colta in flagrante, è punita a norma della legge penale, previo regolare giudizio"* ciò significa che lo Stato italiano si riserva il diritto di punire i cittadini nemici che abbiano compiuto atti di ostilità o le spie, in quel determinato modo; che riconoscerà legittima la punizione effettuata dalle autorità militari nemiche di spie italiane o di cittadini italiani che abbiano compiuto atti di ostilità in quelle circostanze; ma non significa — a nessuno è mai passato per la mente — che lo Stato italiano s'impegni a punire i propri cittadini che compiano atti di ostilità contro il nemico fuori delle circostanze che permetterebbero di considerarli quali legittimi belligeranti o chi, italiano o straniero, compia atti di spionaggio a favore dell'Italia.

Le norme sullo spionaggio sono anzi dettate (art. 31) soltanto per chi sia straniero rispetto all'Italia (suddito nemico o di terza Potenza); chè per lo spionaggio commesso dall'italiano ai danni dell'Italia non valgono le garanzie e le limitazioni degli artt. 32 e 33.

Così il divieto di costringere sudditi nemici a partecipare ad azioni di guerra contro il loro paese è un divieto della legge

internazionale riconosciuto in quanto posto a protezione dello straniero nemico, ma che (art. 37 capv.) lo Stato italiano disconosce quando lo straniero avesse anche la cittadinanza italiana o fosse soggetto agli obblighi del servizio militare.

Del resto non si ha che considerare l'ultima parte della legge di guerra, le disposizioni penali, per rendersi conto che queste sono tutte volte contro chi compia qualcosa che possa comunque indebolire la resistenza bellica dell'Italia od ostacolare le sue misure repressive a danno di sudditi nemici; ma non mai contro chi operi a favore dell'Italia. L'art. 358 stabilisce che in mancanza di sanzione specifica si applichi il codice penale comune ed il codice penale militare di guerra; e pur questi non puniranno mai l'atto commesso a favore dell'Italia e contro il nemico.

Nessuno può neanche supporre che l'art. 29 porti un qualsiasi impegno dello Stato italiano a punire suoi cittadini per atti commessi contro il nemico.

Che la legge di guerra non possa essere assolutamente invocata per dare un marchio d'illiceità, a fini di diritto interno, a quanto venga compiuto nell'interesse del proprio Paese ed a danno del nemico, ci pare così chiaro che non valga la pena di spendervi ulteriori parole.

Attività lecita ed illecita

Senonchè la questione potrebbe venire riproposta sotto altra forma.

Si potrebbe cioè dire, con una maggiore apparenza di fondatezza, e noi stessi pertanto vogliamo porci il quesito: — si ponga pure in disparte la legge di guerra, che ha tutt'altri fini e scopi, ed alla cui stregua non ci sono certo illeciti commessi

da cittadini italiani contro il nemico. Ma anche nella attività svolta contro nemici occorrerà pur sempre che vi sia una linea di confine tra atti leciti ed illeciti. Disonorerebbe la stessa resistenza l'asserire che indiscriminatamente tutto ciò che fosse stato operato contro tedeschi, anche singoli, isolati, fosse lecito. Ed allora, se l'azione obiettivamente era illecita, certamente lo è il gettare delle bombe, e se l'azione non viene ad essere sussumta nella nozione di atti di ostilità, essa rappresenta un illecito. Se delle amnistie ne avranno impedito la persecuzione penale, ciò non toglierà ch'essa resti illecita civilmente.

La conclusione alla quale si perverrebbe ponendosi per questa via sarebbe — giusta le considerazioni che abbiamo viste nel passo riportato dalla sentenza del Tribunale militare di Roma nel processo Kappler — di considerare illecito la più gran parte di quanto venne operato dai vari movimenti di resistenza, illecito quanto operato dalla resistenza italiana, almeno sino al marzo '44 se non oltre, e dovunque non furono costituite brigate o in genere formazioni partigiane alle quali potessero applicarsi i requisiti dell'art. 25 capv. di quella traduzione della convenzione dell'Aja che è la nostra legge di guerra, illecito quanto operato da altre resistenze, come la francese, che non giunse mai ad organizzare formazioni le quali rispondessero a quei requisiti (cfr. M. Niccoli, voce *Resistenza*, *Enciclopedia italiana*, appendice II, 1938-48, vol. II, pg. 685).

Siamo dunque in uno di quei casi in cui l'argomentazione sbocca ad una conclusione *ictu oculi* inaccettabile. Ma il giurista, ed in genere il ragionatore, non si ferma a questa constatazione, e desidera vedere chiaro il perchè della inaccettabilità.

Che ci pare sia duplice: un certo sofisma ch'è nell'argomentazione; il suo contrasto con il diritto positivo nazionale.

L'apparenza impeccabile dell'argomentazione nasconde in realtà un sofisma: il richiamo ad una nozione di atto obiettivamente illecito in un ambito dove l'elemento del dolo è quello che vivifica il reato.

Come l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, la devastazione, il saccheggio e la strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, la guerra civile, sono reati a sè, non riconducibili alla somma delle uccisioni, delle lesioni personali, delle distruzioni di cui possono materialmente constare, e non vengono considerati come reati nè come atti illeciti dall'origine ove sortano successo, e segnino l'instaurarsi di un nuovo ordine giuridico, così l'attacco a forze armate dell'esercito occupante, compiuto senza alcuno scopo che si rannodasse alle singole persone fisiche dei componenti di queste forze armate, e con l'intento di recare nocumento all'occupante in quanto tale, di portare in seno ad esso un senso di insicurezza e di panico, ed eventualmente di eccitare la combattività tra la popolazione del Paese occupato, non può ridursi ad un reato previsto dalla legge interna, non così ad una somma di omicidi o di tentati omicidii.

Esso ha la sua configurazione qual'è fissata anche dalla tradizione e dalla storia, che in tutte le guerre, fin dalla conquista della Gallia, ha visto svolgersi fatti analoghi. Di attacchi di popolazioni, di fatti anche proditorii contro militari, sono piene le cronache della guerra napoleonica in Spagna ed anche della riscossa tedesca contro Napoleone, piene le cronache della Francia del 1870-71 (*l'année terrible*); ne abbondano le cronache della occupazione tedesca del Belgio e della Lituania del 1914-18. La letteratura ha ampiamente fissato queste vicende. Di francesi fucilati per essere stati presi con i fucili ancora

caldi nelle mani dopo aver operato contro i tedeschi, di ostaggi fucilati, di case incendiate, come rappresaglia dei tedeschi contro i franchi tiratori, sono pieni tutti i romanzi e le novelle francesi che hanno per sfondo la guerra del 1870-71; Zola e Daudet e Maupassant. L'interventismo del 1915 volle far apparire come brutale malvagità tutte le repressioni tedesche nel Belgio dal 1914 in poi, là dove i tedeschi ne difesero sempre la piena legittimità; senza poter valutare singoli episodi, vi fu certo una resistenza belga con relativi atti di ostilità illeciti secondo le leggi di guerra, e relative repressioni. Maeterlinck ha dedicato un suo dramma, *Il borgomastro di Stilmonde* ad una fucilazione di ostaggio: una uccisione di governatore militare dell'Ucraina nel 1918 è rievocata da Arnold Zweig, *La pelle dell'orso*. Ma si potrebbe coprire pagine e pagine di rievocazioni letterarie.

In tutte queste vicende agli attentati contro l'occupante sono sempre seguite le immane rappresaglie: fucilazioni di ostaggi, incendi di case o di borghi. E sempre si è ritenuta legittima la repressione dell'occupante (se contenuta in certi limiti, con certe proporzioni) e mai si è pensato che il fatto costituisse un illecito secondo il diritto territoriale del Paese occupato, e meno che mai che potesse ricondursi ad un qualsiasi tipo di reato comune.

Esso rientra certamente nel quadro del fatto di guerra; e se per l'occupante non sarà fatto lecito, onde la legittimità della repressione, non potrà mai dirsi che questo fatto — il buon contabile borghese della *Débacle* di Zola, che preso da un subito furore patriottico, in un sobborgo di Sedan finisce di sparare egli pure contro i tedeschi, onde è messo al muro — costituisca un reato od un illecito per il diritto nazionale.

Se l'errore fondamentale dell'argomentazione avversaria è quello di ritenere che il fatto di guerra posto in essere da persone che non versino nelle condizioni previste dalle convenzioni internazionali si converta meccanicamente in omicidio o lesione personale (se si escludesse questo, non vedremmo sotto quale altro profilo lo si dovrebbe considerare illecito agli effetti del diritto interno), v'è però l'altro errore di non tener conto della legislazione nazionale. Che non ha considerato benemeriti della lotta contro i tedeschi soltanto coloro che avessero militato in formazioni collegate con il governo Badoglio, agli ordini di ufficiali che ricevessero ordini dal governo di Brindisi o di Salerno. Questo venne già ampiamente illustrato nella comparsa di risposta.

Già nell'art. 2 lett. a del r.d. 5 aprile 1944 n. 96 si considerava promiscuamente chi dopo l'8 settembre 1943 avesse *partecipato con reparti militari, regolari o irregolari, o in occasione di moti popolari, a fatti d'arme per scacciare le truppe tedesche, e chi avesse, anche isolatamente come militare o come civile, compiuto atti diretti a frustrare l'attività bellica delle truppe tedesche, o di chi ad esse prestava aiuto*. Da cui appare chiaramente che il legislatore, lungi dal considerare reato quegli atti bellici non riconosciuti legittimi del diritto internazionale, li considera come titolo di benemeranza, e trattava tutti alla stessa stregua, regolari, irregolari, isolati.

Il decreto legislativo 9 novembre 1944 n. 319 stabiliva la nozione di « patrioti dell'Italia liberata », e quello 5 aprile 1945 n. 158 chiarava patrioti combattenti « gli organizzatori e i componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio » e coloro che

avessero compiuto in qualunque modo atti di eccezionale ardirmento nella lotta di liberazione.

Viene quindi il decr. legisl. 12 aprile 1945 n. 194. Su questo è bene intendersi, ad evitare equivoci. Nessuno alla sua emanazione avrebbe ipotizzato cause del genere di questa e ritenuto necessario un provvedimento legislativo per dichiarare non punibili le azioni schiettamente di guerra, quelle dirette immediatamente contro i tedeschi. Il decreto è stato fatto per dichiarare non punibili (e si è già fatto presente che *non punibili* non equivale ad *amnistiate*) azioni che non erano immediatamente dirette contro i tedeschi, ma direttamente contro italiani (i soliti casi di partigiani che si erano riforniti di viveri, d'indumenti e talvolta di danaro presso privati, stabilimenti industriali o commerciali o quelli di distruzione per arrestare industrie che lavoravano per l'occupante), e solo di riflesso contro i tedeschi.

Per la nostra causa, peraltro, interessa non tanto l'alinea dell'unico articolo di cui consta il decreto (*sono considerate azioni di guerra....., gli atti di sabotaggio, le requisizioni, e ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica*), quanto il capoverso (*Questa disposizione si applica tanto ai patrioti inquadrati nelle formazioni militari riconosciute da Comitati di liberazione nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati o abbiano, per loro ordine, in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per assicurarne la riuscita*).

In questo provvedimento legislativo c'è la conferma dei punti già accennati non una sola volta:

l'azione di guerra, conforme o meno al diritto internazionale, non è riconducibile al parametro che nel diritto interno consente di distinguere atti leciti ed illeciti;

quando la legge considera i patrioti o partigiani non si riferisce mai a quelli soltanto che agissero alle dipendenze di comandi militari collegati o dipendenti dal governo Badoglio: anzi non si trova mai nella nostra legislazione un riferimento a questi comandi nella zona occupata, per affermarne l'esistenza e far conseguire dalla appartenenza ad essi un qualsiasi effetto peculiare;

qui la legge non ha nemmeno richiesto che le azioni dei patrioti fossero disposte da Comitati, bensì che coloro che le commettevano fossero inquadrati in formazioni riconosciute da Comitati di liberazione.

Interviene ancora — se pur fosse necessario a smentire la tesi che attività qualificabile come attività bellica e non giudicabile con il consueto parametro del diritto comune, per scindere azioni lecite ed illecite, sia solo quella posta in essere da legittimi belligeranti tali secondo il diritto internazionale — il decr. legisl. 21 agosto 1945 n. 518, dal cui art. 7 emerge, per fermarsi ai casi che qui possono interessare: a) la rilevanza giuridica data alla concessione di decorazioni al valore per attività partigiana; b) il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente a coloro che al sud della linea gotica abbiano « militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o *gappista* regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti del C.L.N. e che abbiano partecipato a tre azioni di guerra o di sabotaggio » (num. 3, lett. b); c) il riconoscimento di tale qualifica « agli appartenenti, al sud della linea Gotica, alle formazioni armate cittadine riconosciute dal C.L.N. che non possono dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio » (num. 4, lett. b); d) il riconoscimento della qualifica medesima « a coloro che, al sud della linea Goti-

ca, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate dal C.L.N., hanno militato per un periodo di tre mesi in formazioni partigiane o *squadre cittadine indipendenti* e che possono documentare di aver partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio » oppure hanno appartenuto ad un comando o ad un servizio di comando o ad un servizio di comando di formazioni partigiane o *squadre cittadine indipendenti* (num. 4, lett. c); num. 5, lett. c).

E questo è, se pur fosse necessario, l'ultimo suggello a smentire la tesi avversaria. Perchè *squadre cittadine indipendenti* non può, se i termini significano qualcosa, equivalere a formazioni dipendenti da un comando militare collegato col Governo, e le formazioni gappiste (gruppi di azione patriottica) qui espressamente menzionate mai ebbero una tale dipendenza. Cfr. M. Niccoli, voce *Resistenza* cit., loc. cit., pg. 689: « i G.A.P. (Gruppi di azione patriottica) ebbero il massimo sviluppo nella lotta di liberazione. L'azione dei G.A.P., che si iniziò in Italia ad opera dei comunisti fin dal novembre 1943 a Roma ed a Milano, aveva carattere terroristico, mediante attentati contro comandi o singoli esponenti politici e militari del nemico, o anche mediante il sabotaggio a vie di comunicazioni, depositi, centrali elettriche, ecc. ».

Chiarito così che nel nostro diritto positivo la qualifica di partigiani è stata riconosciuta con la estensione che ora si è vista, non resta che trarre la conseguenza, che applicare cioè i principi su cui c'è ormai giurisprudenza costante (richiamata nella prima parte della comparsa di risposta): essere i partigiani parte delle forze armate dello Stato, ed essere insidancabile la convenienza o meno, l'opportunità o meno delle loro azioni:

non avendo poi rilevanza alcuna a fini di diritto interno ch'esse fossero o meno rispondenti al diritto internazionale.

Il carattere politico delle formazioni partigiane

Non può sorgere alcuna ragione di equivoco e di dubbio per il fatto che le forze della resistenza si organizzassero in massima secondo colore politico (come avviene di ogni formazione spontanea). Fenomeno per questo non nuovo nella storia: anche la Francia del 1871 aveva visto da un lato i garibaldini, dall'altro gli ex-zuavi pontifici di La Charette, con l'emblema del S. Cuore sul tricolore.

Si può leggere in qualsiasi libretto sulla resistenza che le brigate Garibaldi avevano carattere comunista ed avevano a capo Longo, quelle « Giustizia e libertà » si rifacevano al Partito d'azione ed a Parri, quelle Matteotti al Partito socialista ed erano state organizzate da Bonfantini; e che, se pure meno importanti, esistettero formazioni democristiane sorte per opera di Enrico Mattei e le brigate Mazzini del partito repubblicano.

Accanto a queste formazioni con colore di partito ve ne furono di quelle autonome, aventi a capo degli ufficiali effettivi, aperte a persone di ogni tendenza: i loro comandanti avevano l'abito mentale e il sentire politico dell'ufficiale di carriera, ma per lo più non erano collegati, anche per impossibilità spaziali, con il governo Badoglio. Si possono così ricordare i nomi del Maggiore Enrico Martini che in Piemonte col nome di guerra di Mauri fu a capo del famoso 1° Gruppo delle divisioni alpine, e quello del Maggiore Mario Argenton.

Ma è pur noto il collegamento dappertutto dei vari partiti, a Roma in un Comitato presieduto da Bonomi. Qui la minor durata dell'occupazione non consentì la creazione di organismi

più perfetti, come si ebbero in Alta Italia, dove anche per le operazioni di carattere bellico si creò un organo interpartitico, il CMAL, che il 9 giugno 1944 si trasformò nel Comando Generale per l'Italia occupata del corpo volontari della libertà.

Del resto tutta la ripresa della vita costituzionale in Italia dopo il fascismo fin dalle origini, cioè dalla prima ricostituzione di un governo a Bari, seguì sulla base di accordi tra partiti: « quei Governi furono dal Re e successivamente dal Luogotenente costituiti sulla base, nella mancanza delle Assemblee legislative, del « Comitato centrale di liberazione nazionale ». « Furono perciò Ministeri di coalizione, i soli, in verità possibili in quel periodo di transizione... E fu proprio di quel « Comitato la funzione di mediazione politica fra i partiti in esso rappresentati ». (O. Ramelletti, *Corso di istituzioni di diritto pubblico*, I, Milano, 1946, pg. 180). Questo a prescindere da un periodo un po' posteriore a quello che immediatamente interessa e dall'Alta Italia, dove il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione nazionale per l'Alta Italia assunse tutti i poteri quale delegato del Governo legale italiano.

Allorchè si abbia presente questa situazione, perfettamente nota al legislatore del '45, ci si rende facilmente conto dell'equivoco in cui gli avversari intenderebbero trarre il Tribunale, parlando di disposizioni di partito, di attentati effettuati per ordine di partito.

Si badi che non tutti i convenuti appartengono al medesimo partito, che il Bauer non è mai stato comunista. Ma, ad ogni modo, è esatto che la più gran parte delle formazioni partigiane avevano colore politico, che i loro capi oltre che capi militari erano anche capi politici, e ch'era al vertice che si aveva il collegamento tra i vari partiti, ciascuno dei quali di-

sponeva di proprie forze armate. Ciò deve dirsi tanto più accentuatamente per Roma e per il 1944, dove non si era potuta creare ancora una organizzazione militare nella quale tutti i partiti concordi avessero affidato i loro poteri ad un capo militare.

La decisione di creare una tale organizzazione si ebbe solo dopo la liberazione di Roma: vedasi la decisione del 14 febbraio 1945 in R. Cadorna, *La riscossa*, Milano, Rizzoli, 1948 pg. 294 sgg., dove si può anche leggere il racconto di tutte le difficoltà incontrate a far accettare l'idea di un comando generale apolitico: l'idea di togliere ogni carattere politico alle singole formazioni non fu nemmeno prospettata; chè sarebbe stato un rinnegarne l'essenza, un togliere loro un carattere essenziale.

Gli ordini dei generali di Roma

Si afferma avversariamente che i generali Armellini, Benicivenga e Chirieleison avrebbero dati certi ordini, incompatibili con l'attentato di Via Rasella.

Logicamente non è qui il caso di esaminare il punto di fatto, posto che la nostra tesi è la sua irrilevanza, ed irrilevanza perchè, come si è visto, quali fossero i titoli di cui quei generali si fregiavano, non si può di fronte al diritto positivo, disconoscere la legittimità di ogni tipo di formazione partigiana, e così anche di squadre cittadine autonome e di gruppi di azione patriottica.

E' tuttavia il caso di dire che, a parte i testi di legge sopra rievocati, non si ritrova, scorrendo la raccolta degli atti del Governo legittimo, alcun decreto che, prima della liberazione di Roma, o dopo, in via di ratifica e di regolamento del passato, dia una investitura nel territorio occupato a determinati organi dipendenti dai governi di Brindisi e di Salerno.

Nella comparsa di risposta venne già detto:

che quando anche si fosse dimostrato (e la dimostrazione naturalmente sarebbe gravata sugli attori) che i detti generali avessero una investitura dal governo Badoglio — ed occorrerebbe esaminarne i termini, — e quando si fosse dimostrato che il preteso ordine di non commettere azioni belliche in Roma fosse stato impartito anche alla Giunta militare ed alle formazioni da essa dipendenti — starebbe sempre che i poteri di comando di detti generali non avrebbero toccato la Giunta militare che non era punto alle loro dipendenze, bensì era una creazione del Comitato centrale di liberazione nazionale;

che la stessa sentenza Kappler ha riconosciuto che l'organizzazione del generale Armellini non era che una delle varie organizzazioni che operavano nel territorio occupato, e non era inquadrata nella Giunta militare, senza che tra essa e la Giunta passasse un rapporto di subordinazione, sicchè nulla conta giuridicamente l'approvazione o disapprovazione dei generali al fatto di Via Rasella, che venne dichiarato formalmente « atto di guerra di patrioti italiani » da quel C.C.L.N. al quale spettava la rappresentanza politica del governo legittimo.

che l'azione di Via Rasella rispondeva al radioproclama 15 settembre 1943 del mar. Badoglio.

Ma si può ora ancora aggiungere che, se tutto questo non fosse assorbente, bisognerebbe pur dire che nessun modo legale di pubblicazione di ordini dei generali, e dello stesso governo legittimo, c'era nel territorio occupato. Che è del resto la situazione che si produce in tutte le occupazioni di territorio, dove, all'infuori delle autorità di occupazione e di quelle da queste ultime installate o mantenute (sotto il loro controllo) nessun'altra ha possibilità di fatto di pubblicare atti con modalità tali

che garantiscano ch'essi pervengano se no ad un minimo numero di persone.

La popolazione del territorio occupato sa soltanto che il governo legittimo è tuttora in stato di guerra con l'occupante; può al più conoscere dalle generali direttive del governo legittimo (nel caso, quelle del radioproclama Badoglio ora ricordato: di trasformare l'Italia in un campo di battaglia, di combattere i tedeschi con l'arma terribile della guerriglia, di gettarsi addosso ai mezzi ed agli uomini isolati); non può ricevere ordini circostanziati di fare o non fare, anche da quegli organi che il governo legittimo fosse riuscito clandestinamente a piazzare nel territorio occupato, e che, sempre braccati dall'occupante, non potrebbero dare segno di vita se non ad intervalli.

Da qui o l'assurdo di considerare azioni delittuose e vietate tutto ciò che non sia posto in essere dai pochi che riescano a porsi in collegamento con il governo legittimo, o la necessità di ammettere che cittadini volenterosi, i quali interpretino la direttiva generalissima di resistenza del governo legittimo, assumano la veste di organi dello Stato. Quelle autoassunzioni di pubbliche funzioni sono ampiamente note al diritto amministrativo anche in circostanze ordinarie. E' ben naturale che si possano verificare in momenti eccezionali e *necessitate ipsa dictante*.

Nel caso, come si è visto, il diritto positivo ha ampiamente sancito e ratificato quest'assunzione della funzione di organi dello Stato.

La città aperta

Il punto, giusto quanto si è detto, è del tutto irrilevante, posto che il considerare se un atto di guerra sia o meno contrario ad accordi internazionali (di portata generale o singoli) avrebbe un

interesse soltanto ove si ritenesse che esso perdesse la sua natura per questo contrasto. (Ciò che certamente non è neppure nei casi più clamorosi, di rotture di tregue senza causa, o di affondamenti di navi della croce rossa: se nelle due ultime guerre si è evocata la figura dei «criminali di guerra», ciò è stato fatto in virtù d'imposizione dei vincitori ai vinti, mai si è agito attraverso organi nazionali dei Paesi cui gl'incriminati appartenevano, le norme applicate sono state quelle della «suprema morale internazionale», e sono ben note le riserve dei giuristi, ed anche dei filosofi).

Dimostrato che quel contrasto (eventuale) non fa perdere all'azione la natura di atto di guerra, nè alla stregua dei principi generali, nè — terreno ancor più sicuro — a quella del diritto positivo italiano, non vedasi luogo ad ulteriori disamine del punto.

Ad ogni modo osservansi ancora:

che — ciò che non si è detto fin qui, ma che è elemento di somma importanza — i tedeschi non erano nel 1943-45 in Italia (come in Norvegia, come in altri Stati), ciò ch'erano stati nel 1914-18 nel Belgio ed in Lituania, soltanto esercito di occupazione; erano soprattutto il sostegno di un governo illegittimo, sì da non potersi neppure distinguere tra atti contro il nemico occupante ed atti contro il governo insurrezionale (è anche a ricordare che, come è noto e come appare anche dagli atti del processo Kappler avversariamente prodotti, l'attentato di via Rasella era pure connesso ad una cerimonia commemorativa della resurrezione dei fasci); — che della «città aperta» non trovasi alcuna traccia nella raccolta delle leggi e decreti;

che di tale città aperta consta solo officiosamente da un comunicato Stefani del 14 agosto 1943, pubblicato sul Corriere della Sera del giorno successivo. Esso così suona:

«Il Governo Italiano aveva notificato fin dal 31 luglio, per il

tramite della Santa Sede, la decisione presa di dichiarare Roma Città aperta, ed era in attesa di conoscere le circostanze nelle quali questa dichiarazione poteva essere accettata. Dato il succedersi delle offese aeree su Roma, centro della cattolicità, il governo italiano è venuto nella determinazione di procedere, senza attendere oltre, alla formale pubblica dichiarazione di Roma Città aperta, «sta prendendo le necessarie misure a norma del diritto internazionale»;

che pertanto la misura della dichiarazione di Città aperta aveva come solo scopo di evitare le offensive aeree anglo-americane;

che non consta che questa iniziativa del Governo Badoglio sia stata continuata dopo che detto governo perdette con il 9 Settembre il possesso materiale della città;

che — ciò che alla sua volta è decisivo — non consta siasi mai stata alcuna convenzione comunque formata e sottoscritta tra capi militari tedeschi ed anglo-americani per un tale riconoscimento di una neutralità di Roma; si trattò per quanto sappiamo di una autodichiarazione, alla quale restarono assenti ed il governo Badoglio, ormai lontano da Roma, e quelli che avrebbero dovuto essere i primi a interloquire, i capi militari anglo-americani: sicchè questi non poterono essere accusati di violazione di un accordo quante volte loro aerei comparvero sul cielo di Roma, e sganciarono qualche bomba.

Osservasi da ultimo che la motivazione della medaglia d'oro Capponi («caccia senza quartiere, che il suo gruppo di avanguardia dava al nemico annidato nella cerchia dell'abitato di Roma»), come quelle delle medaglie Bentivegna e Calamandrei, rispondono di per se alla tesi che in Roma non si dovesse fare che della resistenza passiva.

I danni deplorati

Una parola sola, che, dopo tutto ciò che si è scritto, appare ormai superfluo considerare altri punti.

Un nesso di dipendenza dall'evento hanno i danni prodotti direttamente dall'esplosione di via Rasella, non già le rappresaglie tedesche. Che non erano affatto sicure nè fatali, mentre era meno che mai prevedibile^{edibile} la estensione che in realtà si ebbe (a prescindere se possa parlarsi di un nesso di causalità da cui sorga titolo al risarcimento, rispetto ad un evento che poteva danneggiare soggetti non determinabili a priori, e che vennero in effetto determinati non dall'opera del caso o dalle forze naturali, bensì dalla scelta meditata e cosciente di determinati soggetti umani, in nessun rapporto con quegli cui si addebita di essere causa del danno).

Ricordiamo ancora le pagine di Dollmann (op. cit., pg. 243 egg.) per cui le repressioni avrebbero potuto essere scongiurate sol che Buffarini Guidi si fosse mosso: «Il Ministro mi conosceva assai bene, e avendomi telefonato di notte per incidenti assai meno rilevanti, avrebbe potuto telefonarmi anche la notte del 23, al 24 marzo, per sollecitare il mio intervento, dopo che Caruso, la sera del 23, gli aveva dato notizia dei propositi di Kappler; meglio ancora, egli avrebbe potuto invocare, per ottenere almeno un rinvio, l'intervento dello stesso Mussolini».

E ricordiamo altresì che non è affatto certo, è anzi improbabile, che la costituzione degli autori dell'attentato avrebbe evitato altre vittime: che si sarebbe stati al criterio dell'uno per uno, mentre era volontà (ed in certo senso necessità) dell'occupante tedesco, di terrorizzare, e così di applicare il criterio del dieci o venti per uno; è quasi impensabile che non si sarebbe colpito oltre

agli attentatori quelli tra gli appartenenti alle forze della resistenza ch'erano già nelle mani dei tedeschi o della polizia.

Conchiudendo, e senza polemizzare mai con gli avversari (neppure sul nessun fondamento di certe loro asserzioni, fondate su passi tratti da settimanali alla ricerca di notizie impressionanti, su pretese interviste smentite poi dagli intervistati), confermiamo che le nostre tesi sono queste:

nessuna rilevanza, per la questione che qui interessa, della rispondenza o meno dell'attentato alle prescrizioni che secondo le convenzioni internazionali individuano il *legittimo atto di guerra*, l'atto cioè che può venire posto in essere senza che il nemico abbia diritto di dolercene e di fare luogo a rappresaglia;

secondo gli elementi ontologici, derivanti dalla tradizione e dalla coscienza comune (e che sempre debbono venire richiamati a distinguere l'evento delittuoso da altri eventi ai quali manca l'elemento dolo, perchè di delitto possa parlarsi) trattasi di atto di guerra, che per la peculiare situazione, in cui i tedeschi erano al tempo medesimo esercito occupante e sostegno del governo noto come repubblica di Salò, era pure anche atto insurrezionale; in relazione a ciò nessuna importanza aveva che la pattuglia tedesca contro cui era diretto l'attentato appartenesse a forze di polizia (ma di polizia politica, ed inquadrata militarmente: Dolmann, pg. 224, parla dell'appartenenza delle vittime ad un reggimento);

comunque per il diritto positivo trattasi di fatto di guerra commesso da soggetti che lo Stato ha riconosciuto suoi organi; e conseguentemente bene l'Amministrazione ha riconosciuto a qualcuno degli intervenuti (come il Ciambella) titolo a pensione di guerra, mentre non c'è alcuna legge che attribuisca pensione alle vittime di delitti, o fatti colposi;

e di fronte a ciò cade ogni possibilità di discutere dinanzi ad organi giurisdizionali quali si siano se l'atto fosse opportuno o non opportuno, utile o non utile, e così del successivo comportamento di coloro che lo posero in essere (non senza notare che le forze della resistenza non si sarebbero mai costituite se le minacce di repressioni avessero avuto ovunque l'effetto che ebbero rispetto ai tre eroici carabinieri di Fiesole, ricordati nell'atto di citazione). La giurisprudenza invocata sui limiti della discrezionalità del comportamento dell'Amministrazione, anche dell'Amministrazione militare, si è sempre riferita a comuni eventi (deposito di materiali incendiari od esplosivi, tiri in balipiedi o campi di tiro non cintati, mancate segnalazioni nelle ordinanze del campo di tiro, ecc.), e non a fatti di guerra.

Per questo riteniamo irrilevanti tutte le prove avversariamente dedotte, giacchè è palesemente inutile provare gli ordini dei comandanti militari preposti dal governo Badoglio se ci sono testi di legge che riconoscono come azioni di guerra attribuibili allo Stato quanto operato da forze del tutto indipendenti da questi comandanti, od ammettere prove dirette a dimostrare che gli autori dell'attentato costituendosi avrebbero evitato vittime, se siamo nell'ambito del fatto di guerra, e di ciò che è opportuno faccia o non faccia il capo militare, ambito in cui si dà assoluta discrezionalità.

Crediamo quindi che la causa possa trovare la sua definitiva risoluzione, senza ulteriore istruttoria, e confermiamo le già prese conclusioni.

Roma, 31 marzo 1950

Avv. GIULIO BURALI d'AREZZO

*anche per i colleghi del Collegio di difesa Sigg. Avvocati Sini-
baldo Tino, On. Fausto Gullo, Domenico Rizzo, Alberto Scar-*

nati, Achille e Ugo Battaglia, Dante Livio Bianco, Federico Comandini, Saverio Castellet, Prof. Paolo Greco e Prof. Arturo Carlo Jemolo, estensore quest'ultimo della presente comparsa conclusionale.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE PRIMA

PER

i Sigg. On. Giorgio Amendola, On. Sandro Pertini, Dr. Riccardo Bauer, Dr. Calamandrei Franco, Dr. Rosario Bentivegna, Dr. Carlo Salinari e Sig.ra Carla Capponi

il Sig. Lidomici Stefano ed altri

convenuti

attori

COMPARSА CONCLUSIONALE AGGIUNTA

Motivi in fatto ed in diritto

La causa è già trattata, nelle sue linee essenziali, nella comparsa di risposta, e nella successiva memoria: e non crediamo sia il caso di fare delle ripetizioni.

Basterà pertanto richiamare integralmente, come se fosse qui letteralmente trascritta, ogni precedente difesa: con l'aggiunta, semplicemente, di qualche ulteriore considerazione, su alcuni punti particolari.

I.

V'è una questione pregiudiziale, che campeggia, e domina l'intero quadro della lite: ed è quella circa la improponibilità dell'azione avversaria, a causa della qualità (soggettiva) spettante ai convenuti e della natura (obiettiva) dell'atto da essi compiuto.

Gli avversari, in tono di ostentata gravità, manifestano alto stupore di fronte a questa eccezione, e dichiarano di aver pensa-

to che i convenuti « preferissero trattare senz'altro il merito, e cioè chiedere che « il giudice togato definisse l'atto di via Rasella e il comportamento successivo dei responsabili ». Ma è uno stupore del tutto ingiustificato: giacchè, come tutti sanno, improponibilità dell'azione vuol dire inesistenza del diritto, e quel che i convenuti chiedono al Tribunale è precisamente la *definizione* dell'atto di Via Rasella, come d'un atto *di guerra* compiuto da *organi dello Stato italiano*.

Fissata questa definizione, la causa è risolta: ed è risolta, badisi, non solo sul terreno giuridico, ma anche su quello morale e politico, sul quale gli attori han tutta l'aria di volerla trascinare quando parlano di « comportamento successivo dei responsabili ».

II.

Cominciando dal primo profilo, concernente la qualità dei convenuti, non v'è dubbio che essi non agirono come *privati* individui, quasi dilettanti dinamitardi che a un certo punto, presi da estro guerriero, si divertono a far scoppiare bombe contro i tedeschi.

E' invece pacifico che essi facevano parte d'una *organizzazione militare*, dipendente dalla *Giunta militare* a sua volta emanazione del *Comitato centrale di liberazione nazionale*, presieduto da Bonomi. E tanto basta a convincere che essi operarono come organi dello Stato italiano, nello svolgimento di quello che era il compito e la funzione *suprema* dello Stato stesso in quel momento, ossia la lotta senza quartiere contro l'invasore tedesco ed il traditore fascista.

Su ciò, è perfin inutile insistere, perchè si è ormai formata una larghissima giurisprudenza, approvata dalla dottrina, che

riconosce appunto agli appartenenti alle formazioni partigiane la qualifica di organo dello Stato italiano, come se si trattasse di appartenenti alle forze armate *regolari* del medesimo.

Nè può aver peso alcuno il rilievo che le formazioni partigiane in genere, ed i convenuti in ispecie, non fossero « legittimi belligeranti ».

Già, intanto, molto vi sarebbe da dire a questo riguardo: non potendosi negare che, di fronte agli aspetti *nuovi* della guerra moderna, e al fenomeno sempre più imponente della guerra partigiana e della « resistenza », anche i requisiti della legittima belligeranza vadano stabiliti e valutati con ben altri criteri che quelli vigenti nel secolo scorso o al principio dell'attuale, quando il fenomeno della lotta *di popolo* si riduceva all'azione dei *franchi tiratori*, e restava assai lontano dalle più recenti esperienze, che hanno mostrato l'esistenza e la forza d'un vero *esercito partigiano*, d'una vera *armata popolare*, più o meno clandestina, ma *compatta e permanente*.

Ma ogni discussione in proposito sarebbe, in questa sede, vana accademia: giacchè la qualifica di legittimo belligerante è propria del diritto *internazionale*, ed interessa unicamente la sfera del medesimo, mentre nel caso nostro la veste e il comportamento dei convenuti vanno giudicati alla stregua del diritto *interno*, ed *esclusivamente* di questo.

Ora, ripetiamo, qualunque possa essere, *in ipotesi*, la valutazione della guerra partigiana e dei suoi combattenti dal punto di vista del diritto internazionale, dal punto di vista del diritto interno, la guerra partigiana è stata *guerra nazionale*, ed i partigiani ne sono stati i *soldati*: dal che la qualità di organi dello Stato italiano discende come logica conseguenza.

E poichè, com'è pacifico, i convenuti facevano parte della

organizzazione partigiana, essi devono esser considerati e trattati come organi dello Stato italiano.

III.

Resta la questione di qualifica *oggettiva*: fu l'azione di Via Rasella un'azione di guerra?

Ma quasi ci vergognamo di dover discutere un simile quesito: tanto è evidente che dovrebbe essere, questa, una domanda puramente retorica, e che d'altro non si tratta, appunto, che di una azione di guerra.

La distinzione, che gli attori vorrebbero introdurre e sfruttare, fra atto di guerra e attentato « proditorio » non ha seria consistenza, e comunque non ha la minima rilevanza, ai fini della presente causa.

Anche nella stessa guerra c.d. regolare, non tutto si svolge in quel modo idilliaco (come al buon tempo dei cavalieri antichi) che gli avversari fingono di credere. E ciò è riconosciuto perfettamente legittimo, come può vedersi consultando un qualsiasi testo di diritto internazionale. Si veda per tutti Balladore Ballieri (*Diritto internazionale pubblico*, 5^a ed., Milano, Giuffrè, 1948, pp. 405-406): « La norma internazionale, consentendo, come abbiám visto, la violenza bellica, consente pure, di regola, che venga esercitata *con qualunque strumento*, in specie *con qualunque arma*, e che di questi strumenti si faccia *un qualunque impiego*. Onde sono leciti anche i c.d. *stratagemmi* di guerra, e ogni mezzo d'ingannare il nemico, ed ogni opportuno modo di impiego degli strumenti bellici. Sono le limitazioni sussistenti quelle che vanno precisate: e sono, anche ai nostri giorni, *assai poche*.... La guerra ha necessariamente le *sue insidie*: è quindi lecito cercar di sorprendere l'avversario,

«rendere inservibili gli oggetti di cui dovrebbe giovare, *minare il terreno su cui dovrebbe passare* ».

Ma se questo è già lecito nella guerra c.d. regolare, come potrebbe non esserlo nella guerra partigiana? Ben più intelligente e sensibile dei nostri avversari, lo ha ben compreso la Suprema Corte, in una recente, importantissima sentenza (Sezione I, 19 gennaio 1950, n. 157, in *Foro pad.* 1950, I, 227), nella quale, molto appropriatamente, si dice: « La guerra, quale conflitto armato fra i popoli, non è fenomeno che possa circoscriversi in forme definite, mentre *necessariamente muta col mutar dei tempi, dei luoghi e delle circostanze*. Oggi infatti essa non è più soltanto lotta fra due eserciti schierati in campo, come può avvenire in altre epoche storiche, ma coinvolge l'attività tutta degli Stati in contesa, tanto da potersi a buon diritto parlare di guerra integrale. Ma una forma particolare e quasi necessaria essa è costretta ad assumere quando uno Stato sia in tutto o in parte occupato dal nemico e la popolazione del territorio conquistato, ma non soggetto, non si rassegni a subire il dominio dell'invasore; sorge allora una resistenza organizzata con mezzi più o meno efficienti, ma in ogni caso, data la sproporzione delle forze, necessariamente caratterizzata dalla clandestinità. E' *la guerra sotterranea, delle imboscate, dei colpi di mano, dei sabotaggi, degli atti terroristici, in altri termini la guerriglia*, termine specifico atto a designare limitate azioni di guerra locale basate soprattutto sull'astuzia e sulla perfetta conoscenza del terreno e dirette ad indebolire dall'interno gli apparati militari e la resistenza morale del nemico.

« A torto ad una tale azione verrebbe negata la natura e la qualifica di guerra, sol perchè difetti l'organizzazione di un ve-

« ro e proprio esercito o una formale dichiarazione di guerra: « troppi esempi nella storia degli ultimi secoli inducono ad assi- « milare, ad unificare, per i mezzi, per le forme, per i fini per- « seguiti la realtà ed i concetti di guerra e di guerriglia, tanto « da non potersene prescindere nell'interpretazione di precetti « legislativi che nominalmente al solo termine guerra fanno rife- « rimento.

« Ma in modo particolare l'equiparazione si impone per la « così detta *lotta partigiana*, organizzata nell'Italia e specialmen- « te in quella del Nord durante gli anni dell'occupazione tede- « sca nell'ultima fase della recente guerra mondiale (1943-1945). « Anche a voler prescindere da espressi riconoscimenti legisla- « tivi (quali il D.L. 12 aprile 1945, n. 194 e il D.L. 6 settembre « 1946, n. 266) che, pur dettati per fini particolari non manca- « no di significato per l'apprezzamento della base di fatto cui « saldamente aderiscono, nessuno che abbia vissuto in Italia in « quegli anni — e in nessun caso la notorietà fu più opportuna- « mente invocata quale mezzo di prova da giudici di merito — « può disconoscere, qualunque sia il suo angolo visuale e ad on- « ta di abusi che pur furono commessi, che *la lotta clandestina* « *condotta sul fronte interno italiano contro il tedesco invasore,* « anche formalmente proclamato nemico dopo la dichiarazione « di guerra dell'8 settembre da parte del governo legittimo, non « meno che contro le forze dello pseudo governo di fatto della « repubblica di Salò che lo affiancava, abbia costituito *una vera* « *e propria complessa operazione di guerra, anche se condotta* « *con le forme proprie della guerriglia, in collegamento con il* « *Comando delle forze regolari italiane e di quelle alleate, al fi-* « *ne di minare la resistenza bellica nemica e di cooperare, come* « *effettivamente cooperò, alla vittoria militare finale* ».

Del resto, la stessa sentenza Kappler, che costituisce un po' il cavallo di battaglia degli attori, è esplicita nel riconoscere nell'azione di Via Rasella il carattere *bellico*, concludendo che essa si risolve in « un atto *illegittimo* di guerra »: dove la qualifica di illegittimità (desunta unicamente dalle norme del diritto *internazionale*, e quindi, ai fini della presente causa, irrilevante) non esclude, ma anzi presuppone il carattere bellico dell'atto.

IV.

In effetti, come non sarà mai abbastanza ripetuto in questa causa, è inutile invocare le convenzioni dell'Aja, gli usi di guerra, le norme di diritto bellico *internazionale*: giacchè non è alla stregua del diritto internazionale, bensì del diritto interno, che la azione di Via Rasella va qualificata e valutata.

Si possono qui ricordare le parole scritte recentemente, su un tema in certo senso analogo e inverso, da un internazionalista come Cansacchi (in *Giur. it.*, 1949, I, 2, 536, in nota a Trib. Torino 25 maggio 1949): « L'azione contro i partigiani italiani « esplicita dall'U.P.I. (polizia repubblicana) doveva, nella presente causa, esser valutata alla stregua del diritto interno italiano, e non del diritto internazionale. L'ordinamento italiano, in pura ipotesi, avrebbe anche potuto essere in contrasto « col diritto internazionale, e ciononostante il giudice avrebbe « dovuto egualmente applicarlo al caso controverso, posto che « il giudice è chiamato a realizzare l'ordinamento dello Stato di cui è organo, e non altri ordinamenti ad esso estranei ».

Ora, che l'azione di Via Rasella costituisca, per lo Stato italiano, un'azione *legittima* di guerra, non può essere seriamente contestato.

Cià si è citato, nella comparsa di risposta, l'appello del Comitato centrale di liberazione nazionale, il quale proclama trattarsi di « un atto di guerra di patrioti italiani ». E si può aggiungere un riconoscimento proveniente dagli stessi organi governativi, e precisamente dallo *Stato Maggiore dell'Esercito — Ufficio storico*. Questo infatti ha pubblicato una *Cronologia della seconda guerra mondiale* (Roma, Editrice Faro, 1949), che corre su una doppia linea, esponendo cioè da una parte gli « avvenimenti politici » e dall'altra gli « avvenimenti militari ». Ebbene, a p. 378 di tale pubblicazione, l'azione di Via Rasella si trova menzionata fra gli avvenimenti *militari*, con le seguenti parole: « 23 marzo — a Roma, in Via Rasella, una compagnia « di gendarmeria tedesca, viene assalita da patrioti. Cadono 32 « tedeschi. Il giorno successivo per rappresaglia sono trucidati « alle Fosse Ardeatine 320 ostaggi, fra i quali i generali Artale, « Simoni e Fenulli, il col. Montezemolo e numerosi ufficiali e « civili esponenti della lotta clandestina contro i nazifascisti ».

Ma allora, se si trattava di azione *di guerra*, compiuta da organi *dello Stato italiano*, l'inammissibilità d'un sindacato giudiziario appare in tutta evidenza: non essendo nemmeno pensabile che un giudice possa controllare e discutere il merito, cioè il fondamento, l'opportunità, la giustificazione, le modalità di svolgimento ecc. di atti amministrativi discrezionali: anzi, di atti che, come quelli compiuti da organi *militari*, *in tempo di guerra, sul fronte della viva lotta* contro il nemico (e non si dimentichi mai che la guerra partigiana non aveva fronte perchè lo aveva dappertutto, trattandosi — secondo le belle parole di Bidault — d'una guerra « où l'ennemi était partout et le front « nulle part »!), — di atti, dicevamo, in cui la discrezionalità raggiunge la punta estrema, il grado massimo d'intensità, e si

risolve nell'esercizio d'un potere *supremo*, sottratto ad ogni controllo in sede giudiziaria.

E difatti, nella giurisprudenza non si trova alcuna pronuncia che riconosca un'azione di responsabilità ai privati per danni causati dagli organi militari in tempo di guerra e nel vivo stesso del combattimento: tant'è vero, che nessuna delle numerose sentenze citate dagli attori riguarda casi appena paragonabili al caso nostro. Ciò è a dirsi anche per le due citate sentenze del Tribunale di Napoli (5 novembre 1946, in *Dir. e giur.*, 1947, 146, con nota *dubitativa* di Aliotta, e 11 ottobre 1946, in *Mon. trib.*, 1947, 121): delle quali la prima concerne danni cagionati per urto, a seguito di errata *manovra d'accostamento*, da una nave di guerra, in servizio di sorveglianza delle rotte di sicurezza, in zona d'operazioni, ad una nave mercantile che stava obbedendo all'ordine di fermarsi, intimato dal comandante della nave da guerra, mentre la seconda concerne danni subiti da un privato in un edificio di sua proprietà per la *imperfetta costruzione di cucine* da parte d'un reparto militare operante.

Basta enunciare i termini di queste fattispecie, per comprendere che il caso nostro non ha nulla di comune con esse. Per il caso nostro, rimane fermo, e vi si applica puntualmente, il principio della insindacabilità, in sede giudiziaria, dell'attività compiuta dagli organi militari in tempo di guerra e nella immediatezza delle ostilità: principio comunemente riconosciuto, e per cui basterà ricordare cosa scrive Alessi (*La responsabilità della pubblica amministrazione*, II, Milano, Giuffrè, 1941, p. 132): «Naturalmente, va esclusa nel modo più assoluto ogni possibilità d'un sindacato sulla opportunità o meno, ovvero sulla efficienza o meno ai fini bellici, d'una determinata attività: è sufficiente, e d'altra parte non ammissibile, l'accer-

« tamento della finalità direttamente bellica, vale a dire colle-
 « gata sia pure in grado minimo con operazioni belliche (opera-
 « zioni, cioè, dirette alla offesa e alla difesa contro il nemico)
 « d'una determinata attività ».

V.

D'altronde, se anche si volesse discutere la legittimità della azione di Via Rasella, sarebbe facilissimo scorgere la vanità, e vorremmo dire la futilità delle ragioni addotte dagli attori.

Si può cominciare con la questione di Roma città aperta. È noto che la dichiarazione di Roma città aperta fu un atto *unilaterale* compiuto, nel periodo dei 45 giorni, dal Governo Badoglio allora sedente in Roma: ma tale dichiarazione non ebbe la adesione né degli anglo-americani né, soprattutto, dei tedeschi, che continuarono a considerare la città un punto di transito e di appoggio per la loro attività militare.

Di ciò si trova conferma in una fonte non sospetta, cioè nel recente volume dell'ambasciatore Guariglia (*Ricordi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1950, p. 736), il quale scrive:
 « Gli Alleati non volevano rinunciare a mantenere sul capo del-
 « l'Italia la spada di Damocle del bombardamento della Capita-
 « le, lasciando piena libertà di decisione e d'azione ai loro capi
 « militari, mentre i tedeschi non intendevano rinunciare alle
 « esigenze della lotta che conducevano in Italia non già natural-
 « mente per difendere il nostro Paese, ma per difendere la Ger-
 « mania sul campo di battaglia italiano.

« L'8 settembre pose fine a questa incerta situazione per
 « crearne una peggiore. Ma l'armistizio evitò certamente la pos-
 « sibilità d'un bombardamento della Capitale a puro scopo ter-

«roristico, mentre occorre riconoscere che i bombardamenti «fatti dagli Alleati alla periferia di Roma furono diretti soltanto contro obiettivi militari. Il continuo passaggio di armi e truppe tedesche attraverso le principali strade interne di Roma, e nonchè la permanenza di tutte le organizzazioni tedesche al centro di Roma avrebbero potuto giustificare bombardamenti di gran lunga più energici da parte degli Alleati anche sul centro della città».

Anche in seguito, del resto, i tedeschi continuarono a tenere in Roma la loro organizzazione e attività militare. Si potrebbero citare mille testimonianze: ma basterà ricordare tre documenti.

Il primo è l'ordinanza Kesselring del 15 settembre 1943 (pubblicata sul *Corriere della Sera*, n. 219 del 16 settembre 1943), che all'art. 1 dice: «Il territorio dell'Italia a me sottoposto è dichiarato territorio «di guerra». Ora, poichè nessuna esclusione era pronunciata per Roma, anche questa veniva ad essere compresa nel territorio di guerra: cioè, disconosciuta come «città aperta».

Il secondo documento è una notizia apparsa sull'organo ufficiale del Governo del Sud, *La Gazzetta del Mezzogiorno*, n. 85 del 25 marzo 1944 (due giorni dopo l'azione di Via Rasella!), col titolo: «Roma base militare». La notizia dice: «La dichiarazione trasmessa da Radio Roma controllata dai tedeschi, secondo cui i nazisti ritirerebbero dalla città di Roma tutte le installazioni militari e non si servirebbero più di essa per il «transito del traffico militare, ha provocato stupore e incredulità. Il Segretario dell'Istituto Scientifico americano, Herbert, ha osservato che la recente affermazione tedesca, di voler de-«militarizzare Roma, è una evidente smentita di tutte le prece-

«denti affermazioni naziste, secondo cui a Roma non vi sarebbero state installazioni militari».

Il terzo documento, infine, è una corrispondenza che si legge sul *Corriere della Sera*, n. 192 del 28 aprile 1944, e che dice: « Il Ministro Schmidt, portavoce della Wilhelmstrasse, parlando a Berlino ai corrispondenti della stampa estera, ha ricordato che, ai fini di evitare nei limiti del possibile alla città di Roma le conseguenze dell'offesa aerea, il Führer... ha già da vario tempo deciso di ritirare da Roma tutte le truppe tedesche e quanto potrebbe conferire alla città carattere militare ».

Come si possa, dopo ciò, parlare di Roma città aperta con la serietà e l'impegno con cui ne parlano gli attori, come si possa cioè pretendere che Roma fosse, per difetto di obiettivi militari, zona interdetta a qualsiasi iniziativa bellica da parte di chi sentiva il dovere di combattere attivamente i tedeschi, è cosa che esce dai limiti del senso comune, e conferma ancora una volta l'enormità dell'azione avversaria.

VI.

Ad ogni modo, qualunque fosse l'atteggiamento dei tedeschi e degli anglo-americani, certo è che, dopo il suo allontanamento da Roma, lo stesso Governo Badoglio rinunziò a considerare Roma città aperta, in ciò concordando col Comitato centrale di liberazione nazionale, il quale mai per un momento pensò di scudere la capitale da quel fronte di combattimento contro i nazifascisti, che passava per tutte indistintamente le città dell'Italia occupata, e impegnava l'intero popolo italiano, senza eccezioni di sorta.

Di questo atteggiamento del Governo del Sud, è manifestazione eloquentissima il proclama Badoglio del 15 settembre 1943,

che già abbiamo riportato nella comparsa di risposta, e che incita a combattere tedeschi e fascisti « con qualsiasi mezzo, in ogni luogo ed in qualsiasi momento » ed a vedere in ogni tedesco un nemico, da trattare « sempre e dovunque, senza complimenti come tale ». Significativo è anche il titolo col quale il proclama venne pubblicato sulla ufficiosa *Gazzetta del Mezzogiorno*, n. 260 del 18 settembre 1943: « La consegna per tutti. Fuori i tedeschi, in tutti i luoghi, con tutti i mezzi. L'appello del Maresciallo Badoglio agli Italiani e a tutte le Forze Armate ».

Ma elementi non meno importanti si ricevevano dai vari messaggi che il Comando supremo e Badoglio facevano radiotelegrafare a Montezemolo, a Roma, e che si trovano riportati nell'interessante libriccino del romanista Gabrio Lombardi (*Montezemolo e il fronte militare cladenstino di Roma*, Roma, Edizioni del Lavoro, 1947, pp. 60-61). Leggiamo infatti: « 22 gennaio — Per M. (Montezemolo) alt urgentissimo alt comando alleato chiede che bande Roma entrino in azione... 23 gennaio — 170 — Da comando alleato alt est giunta l'ora per Roma et per tutti gli italiani di lottare con ogni mezzo possibile et con tutte le forze alt bisogna rifiutarsi di lavorare sulle ferrovie et dappertutto per il nemico bisogna sabotarlo in ogni modo bisogna bloccargli le vie della ritirata distruggere ogni filo delle sue comunicazioni colpirlo ovunque si mostri, continuando instancabili la lotta senza pensare alle questioni della politica fino a quando le truppe nostre non saranno giunte ».

E Montezemolo (vedasi ancora Lombardi, *op. cit.*, p. 62) conferma: « 23 gennaio — 252 — Vostro 170 ricevuto alt in corso diramazione at bande et partiti.... 24 gennaio — Da Armellini alt seguito 252 alt bande Lazio Abruzzo in azione da

« mattino ventidue al Collefiorito, occupato strada interdetta alt
 « altre regioni entrano azione man mano raggiunte ordine alt
 « azioni in Roma saranno strettamente coordinate con andamen-
 « to operazioni ».

Del resto, Badoglio in persona (si veda sempre Lombardi, *op. cit.*, p. 60) radiotelegrafava il 25 gennaio: « Roma sarà con-
 « siderata come zona operazioni et ciò sotto controllo assoluto co-
 « mando militare alleato... 26 gennaio. Spiegare che frase Roma
 « sarà considerata come zona operazioni vuol dire che sinchè te-
 « deschi non saranno molto allontanati dalla città in essa prevar-
 « ranno esigenze militari tanto da farla considerare come zona
 « operazioni anche se vere operazioni di guerra non avranno
 « luogo come si spera né in città né nelle vicinanze immediate ».

Insomma, Badoglio poteva esprimere la « speranza » che
 Roma non dovesse diventare campo di battaglia fra i due eserciti,
 l'un contro l'altro schierati: ma intanto diceva chiaramente che,
 fin quando i tedeschi non si fossero *molto allontanati* dalla cit-
 tà, questa sarebbe stata considerata zona di operazioni.

Così doveva essere (tanto che, come s'è visto, lo stesso Co-
 mando supremo trasmetteva l'ordine che le « bande di Roma »
 entrassero in azione), e così fu (come l'azione di Via Rasella di-
 mostra). E tanto inevitabilmente doveva essere, e tanto legitti-
 mamente fu, che la massima ricompensa militare concessa dal
 Capo dello Stato italiano alla partigiana Capponi (su delibera-
 zione d'una commissione presieduta dal comunista Longo, ma
 composta di membri di tutti i colori politici, ed anche di fior di
 monarchici e generali in servizio) è motivata con la menzione
 delle « eroiche imprese nella caccia senza quartiere che il suo
 « gruppo d'avanguardia dava al nemico annidato nella cerchia
 « dell'abitato della città di Roma ».

Ve n'è dunque d'avanzo per ritenere che quella di Roma città aperta, col conseguente obbligo di neutralità, è una pura favola: e che quando i partigiani assaltavano il reparto di S.S. transitante per via Rasella (che gli avventori, con gentile equivoco, denominano « polizia »), essi non solo obbedivano alla voce della loro coscienza patriottica e alle disposizioni del Comitato centrale di liberazione nazionale e della Giunta militare da cui dipendevano, ma anche venivano ad uniformarsi alle direttive e alle istruzioni impartite dal Governo del Sud e dal Comando supremo.

Il che, in ogni caso, appare risolutivo.

VII.

Quanto poi ai pretesi ordini di *non far nulla* in Roma contro i tedeschi, che sarebbero stati impartiti dai generali Armellini e Bencivenga, sarebbe troppo triste e avvilito per qualsiasi italiano dover pensare che si fossero scomodate così illustri personalità militari, cariche d'un passato onorevole di combattenti, unicamente per far da loro *vietare* ogni atto ostile contro i tedeschi, con *tolleranza* solo per l'assai pocho militarese e « boicotaggio ».

Ma la verità è che i due generali in parola ricevettero sì una investitura dal Governo del Sud, la quale però era strettamente limitata al mantenimento dell'ordine pubblico a Roma durante il periodo di transizione fra la partenza dei tedeschi e l'arrivo degli anglo-americani: era cioè una investitura che faceva di essi non dei *comandanti di forze operanti*, ma dei *governatori*, con compiti assai più di *polizia* che veramente *operativi*.

Ciò risulta abbastanza nettamente dai messaggi radiotelegrafici che da Brindisi pervenivano a Montezemolo (vedasi ancora Lombardi, *op. cit.*, pp. 49-54). Il Governo del Sud, infatti, comunicava: « 24 dicembre — Fate sapere ai capi dei sei partiti « che il comando in capo alleato ordina che non ci sia nessuna « aperta attività politica a Roma *nel periodo fra il ritiro delle « truppe tedesche e l'entrata delle truppe alleate* al mare- « sciallo Badoglio affida al generale Sorice il mantenimento del- « l'ordine pubblico e al senatore Motta la efficienza dei servizi « pubblici *nel periodo fra il ritiro delle truppe tedesche e l'en- « trata del comando alleato* ».

Montezemolo rispondeva formulando obiezioni contro la nomina di Sorice, e allora Badoglio faceva cadere la scelta su Armellini, con Bencivenga come aiuto: « 4 gennaio — Per M. « alt... Badoglio esaminate proposte affida *mantenimento ordine « pubblico al generale Armellini* alt se possibile coadiuvato da « Bencivenga alt M. sarà castamaggiore (caro di stato maggio- « re) Armellini alt confermasi che comando militare non ha nul- « la a che vedere con politica et *deve funzionare nel solo inter- « vallo fra uscita tedeschi et entrata truppe alleate* ».

Come si vede, l'investitura c'era: ma riguardava non tanto la condotta delle operazioni contro il nemico, quanto piuttosto il mantenimento dell'ordine pubblico dopo che il nemico se ne fosse andato, e quindi non ci fosse più da combattere contro di lui. Da ciò, come prima, ovvia conseguenza, *un difetto di competenza* dei due generali ad impartire ordini sul terreno strettamente operativo.

Ma, a ben guardare, il difetto di competenza esisteva sotto

un profilo ancor più radicale: in quanto essi non avevano alcun potere di supremazia gerarchica, alcuna autorità di comando sulla Giunta Militare del Comitato centrale di liberazione nazionale, e sulle formazioni partigiane che da essa dipendevano. Le due organizzazioni, quella, per intenderci, di Montezemolo, di Armellini, di Bencivenga (il « Fronte militare clandestino ») e quella della Giunta militare erano *autonome*: ed il rapporto che passava fra l'una e l'altra era di *collegamento*, non di subordinazione e inquadramento.

Anche questo è messo in luce nella sentenza Kappler. Ma se proprio se ne vuole una più diretta ed autorevole conferma, non v'è che da leggere, ancora una volta, il materiale raccolto da Lombardi (op. cit., pp. 33-34, 36, 45-46). Si tratta, precisamente, del messaggio che Montezemolo radiotelegrafava al Comando Supremo: « 25 novembre... Roma comitato nazionale « partiti non ha voluto generale ma preferito me quale *collegamento* rappresentante Comando supremo ». Ed il Comando supremo, dopo d'aver confermato il 28 novembre che « M. « est rappresentante comando supremo Roma », precisava il 13 dicembre: « 140 — ...comandante militare dirige azione bande « militari et dà consigli tecnici et partiti per loro forze ». Ciò in aderenza a quanto aveva comunicato Montezemolo il 10 novembre: « ...noti partiti respingono per loro squadre capo militare ma si orientano accettare segreteria militare *coordinatrice* ».

La posizione dei capi del Fronte militare clandestino nei riguardi della Giunta militare e delle formazioni (c. d. « politiche ») da questa dipendenti non potrebbe essere meglio defi-

nita e rischiarata: nessuna autorità da parte di Montezemolo, di Armellini, di Bencivenga sulle forze partigiane, ma un semplice collegamento, una intesa coordinatrice, e, al massimo, una possibilità di *consulenza* anziché un potere di *comando*.

Una volta fissato questo punto, ogni questione è finita, ed è inutile insistere in discussioni che potrebbero avere il loro interesse (come hanno Armellini e Bencivenga esercitato il loro preteso potere di comando?; dove e in quali circostanze essi operavano?; ecc. ecc.): ma che, per lo stesso concetto che abbiamo dell'onore militare e dei doveri d'un soldato, specie se elevato in grado, preferiamo decisamente lasciare in disparte.

Ci basti qui aver stabilito che nè Armellini, nè Bencivenga avevano veste ed autorità per dare ordini alle forze inquadrato nella organizzazione militare del Comitato centrale di liberazione nazionale, e che quindi il preteso ordine di assoluta inattività, a parte ogni questione sulla sua effettiva trasmissione e ricezione, non può, in alcun caso, avere il minimo peso per escludere la legittimità dell'azione di via Rasella.

VIII

Comunque, a far cadere la più lontana possibilità di dubbio, ci sarebbe sempre il D.L.L. 12 aprile 1945, n. 194, il quale, contrariamente a quanto insistono a dire gli attori, non ha punto la portata d'una semplice amnistia.

Basta enunciare la tesi avversaria, per sentirne di primo acchito tutta l'assurdità sarebbe un po' come dire che i partigiani sono esentati da pena (amnistiati) per il reato di aver portato le armi senza licenza prefettizia, ma rispondono civil-

mente dei danni che, maneggiando quelle armi in combattimento, possono aver arrecato!

In verità, il decreto citato non consiste tanto in una semplice esclusione di responsabilità *penale*, quanto piuttosto in una *dichiarazione di legittimità*, a tutti gli effetti, di tutte le azioni compiute contro i tedeschi ed i fascisti a titolo di lotta patriottica.

In tal senso, d'altronde, si è già anche pronunciata la dottrina. Basta ricordare l'opinione espressa da un valoroso internazionalista come De Nova (in *Temì*, 1948, 291), il quale fra l'altro scrive: « Del resto quell'articolo (del D.L.L. 12 aprile 1945, n. 194), nel suo primo comma - se lo si esamina sullo sfondo delle disposizioni già accennate, in cui le forze partigiane vengono equiparate a quelle dell'esercito nazionale - ,sebbene «in sè abbia una portata meramente negativa, escludere la punibilità delle azioni di lotta partigiana... permette di arguire che quelle azioni sono produttive di tutti gli effetti normalmente defluenti da regolari azioni di guerra. L'articolo in questione, infatti, oppone anzitutto questa qualifica di «azioni di guerra» agli atti di lotta partigiana, e poi ne deduce una conseguenza, quella della non punibilità a sensi del diritto comune: ma se si tratta, per l'ordinamento italiano, di atti di guerra, compiuti da formazioni militari equiparate all'esercito nazionale, in quell'ordinamento essi devono produrre tutti gli effetti che esso connette ad atti di guerra compiuti dalle forze armate».

In parole piane o semplici, il giudizio del Tribunale, nella presente causa, deve essere quale sarebbe se l'azione di via

Rasella, anzichè da una formazione partigiana fosse stata compiuta da un reparto dell'esercito regolare (per es., un nucleo di paracadutisti) incaricato di quella particolare missione.

In questa ipotesi, è certissimo che nessuna responsabilità civile avrebbe potuto addebitarsi a chi avesse comandato od eseguito detta missione. Ma per ciò stesso, una volta stabilita l'identificazione o assimilazione dei partigiani ai militari dell'esercito regolare, i termini della questione rimangono i medesimi, ed eguale non può a meno di esserne la soluzione.

IX

Le ragioni fin qui svolte sono talmente sicure e decisive, da rendere inutile ogni discussione su altri punti della causa.

Ma non vogliamo lasciar senza qualche parola di risposta la tesi avversaria, secondo cui l'illecito di Kappler non spezzerebbe il nesso di causalità, e quindi non escluderebbe la responsabilità dei convenuti.

A questo riguardo, basterà osservare che la tesi è già condannata dalla stessa sentenza della Suprema Corte, che pure viene citata dagli attori a conforto di essa (16 aprile 1942, in *Foro it.* 1942, I, 475).

La citazione, invero, non rispecchia il vero e pieno contenuto della sentenza, che è quello racchiuso nelle seguenti massime: « Nella successione di più fatti colposi, l'ultimo dei quali « sia stata la causa immediata del danno, permane la responsabilità degli autori dei fatti precedenti, quando l'ultimo sia la « conseguenza diretta e necessaria di quelli. Questo principio « non si applica quando l'ultimo fatto sia per se stesso causa « efficiente del danno, a prescindere dai fatti colposi precedenti ».

Orbene, è innegabile che l'ordine belluino di Kappler fu

per se stesso causa efficiente del danno: e comunque è innegabile che l'ordine medesimo non era affatto conseguenza diretta e necessaria dell'azione partigiana.

La necessità è esclusa dalla stessa illegittimità dell'ordine: illegittimità che deriva non solo e non tanto (come ha ritenuto il Tribunale militare) dalla sproporzione tra l'azione partigiana e la rappresaglia dell'occupante, ma da una ragione assai più profonda: ossia dalla assoluta inammissibilità di rappresaglie consistenti nella *uccisione* di persone estranee all'azione. Si veda in proposito cosa scrive l'insigne internazionalista Ago (in *Riv. it. dir. pen.*, 1942, 222): « Per quanto non previste expressis verbis « dal Regolamento del 1907, le esecuzioni di civili, detenuti, « ostaggi ecc. per danni o attentati contro le forze armate occu-
« panti da parte di sconosciuti, risultano *indubbiamente vietate*
« tanto dall'art. 46 del Regolamento stesso che sancisce l'obbligo
« del rispetto della vita degli individui, quanto dal diritto co-
« mune, richiamato in materia dall'8° comma del preambolo
« della IV Convenzione per cui « En attendant qu'un codes plus
« complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes
« Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans
« les cas non compris dans les dispositions réglementaires ado-
« ptées par elles, les populations et les belligérants restent
« sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit
« des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations
« civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience
« publique ». All'art. 46, alle leggi e agli usi della guerra in ge-
« nerale ed ai principii generali di diritto penale riconosciuti da
« tutte le nazioni civili si è riferito in proposito anche l'« Atto di
« accusa delle Nazioni Unite contro i grandi criminali di guerra
« germanici » del 6 ottobre, il quale nel Capo III (*Crimini di*

« guerra), sotto la voce A (*Assassinio e maltrattamento di popolazioni civili in territorio occupato o in alto mare*) elenca precisamente tra i fatti più gravi quello che « tra il marzo 1944 e l'aprile 1945, almeno 7500 uomini, donne e bambini, in età che andavano dall'infanzia all'estrema vecchiaia, furono assassinati dalle truppe germaniche a Civitella, nelle *Cave Ardeatine* a Roma, e in altri luoghi ».

« In fatto, l'esecuzione delle Fosse Ardeatine costituì una delle violazioni del diritto di guerra più evidenti e più tipiche perpetrate nel corso del conflitto che si è chiuso or sono quattro anni ».

Ed allora, se quello di Kappler e compagni fu un mostruoso crimine di guerra, è indubitabile che esso, e solo esso, può essere considerato causa efficiente dell'eccidio: la cui responsabilità, pertanto, non solo in linea morale e politica, ma anche in linea giuridica, in nessun caso può essere addossata ai convenuti. si conclude:

P. Q. M.

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale:

Dichiarare improponibile, e comunque respingere la domanda degli attori.

Con la condanna solidale degli attori alle spese ed onorari di lite, da devolvere all'Associazione Famiglie Martiri delle Fosse Ardeatine.

Roma, 5 aprile 1950

Avv. Giulio Burali d'Arezzo

anche per i componenti del Collegio di difesa, Signori Avvocati Ugo e Achille Battaglia, Saverio Castellet, Alfredo Scarnati, Sinibaldo Fino, On. Domenico Rizzo, On. Fausto Gullo, Federico Comandini, Prof. Paolo Greco, Prof. Arturo Carlo Jemolo e Dante Livio Bianco, estensore quest'ultimo di questa comparsa conclusionale aggiunta.